

ROMA



Protocollo RC n. 12956/17

Deliberazione n. 80

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2017

VERBALE N. 70

Seduta Pubblica del 23 novembre 2017

Presidenza: DE VITO

L'anno 2017, il giorno di giovedì 23 del mese di novembre, alle ore 10,05 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 10 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 10,45 - il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 27 Consiglieri:

Angelucci Nello, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Mariani Alisia, Montella Monica, Onorato Alessandro, Pacetti Giuliano, Penna Carola, Seccia Sara, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Agnello Alessandra, Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Di Biase Michela, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio e Tempesta Giulia.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, le Assessorate Baldassarre Laura e Marzano Flavia.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 101<sup>a</sup> proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

#### 101<sup>a</sup> Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Angelucci, Zotta, Catini, Ferrara, Coia, Terranova, Iorio, Pacetti, Vivarelli, Montella, Guerrini, Ficcardi, Stefano e Sturni

### **Adozione del Regolamento di Roma Capitale per il servizio educativo per l'autonomia degli alunni con disabilità.**

#### PREMESSO CHE

il diritto all'istruzione è garantito anche dall'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000, che sottolinea la centralità della persona, il diritto di ogni individuo all'istruzione e alla formazione professionale, nonché riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità;

la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza, ratificata dal Parlamento italiano con la Legge n. 176 del 1991, dispone all'art. 23, co. 3, che "minori di età con disabilità abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione [...] e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale", in virtù del diritto all'educazione ad essi riconosciuto all'art. 28;

la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la legge n. 18 del 2009, impegna gli Stati Membri a riconoscere il diritto delle persone con disabilità all'istruzione (art. 24 comma 1); nel realizzare tale diritto, gli Stati Membri dovranno assicurare che le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di istruzione generale sulla base della disabilità e che i bambini con disabilità non siano esclusi da una libera ed obbligatoria istruzione primaria gratuita o dall'istruzione secondaria sulla base della disabilità (comma 2);

il principio di cui all'art. 34 della Carta Costituzionale "LA SCUOLA È APERTA A TUTTI" significa caratterizzare lo Stato sociale come Stato di cultura, che esclude ogni discriminazione

nell'accesso ai saperi e nel diritto all'istruzione. Ne deriva, come conseguenza, la necessità che lo Stato rimuova ogni ostacolo affinché la scuola sia concretamente accessibile a tutti. Dunque la scuola è obbligata ad accogliere e fornire l'istruzione, l'educazione e la socializzazione adeguata e proporzionata non solo alle condizioni psicofisiche ma alla "DIGNITÀ" dello studente quale essere umano e portatore di diritti e di doveri;

ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ex art. 13 comma 3, vige "l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali";

la legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede che la Repubblica assicuri alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuovendo azioni e programmi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevedendo, eliminando o riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno o di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione; che la stessa Legge ha attribuito ai Comuni, nell'ambito della realizzazione del sistema locale dei Servizi Sociali in rete, l'indicazione dei settori di innovazione in cui operare attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5, della stessa legge;

la legge 30 luglio 2010, n. 122, all'art. 10 comma 5 stabilisce che "La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato";

il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 66 recante "norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" disciplina il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di inclusione, prevede

- all'art. 3 comma 4, di individuare entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto "i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, in coerenza con i compiti dei collaboratori scolastici" "anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva";
- all'art. 5, comma 2.b, di sostituire il comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con il seguente: "Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità

delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)."; tale disposizione decorre dal 1° gennaio 2019;

- all'art. 5, comma 4, che il profilo di funzionamento redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare "definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica";
- all'art. 5, comma 6, che "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le Linee guida contenenti: a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'OMS; b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS."

la nota del MIUR prot. n. 3390 del 30 novembre 2001, indica la finalità dell'assistenza di base, le competenze delle istituzioni scolastiche e dell'Ente Locale;

le linee guida del MIUR, approvate con nota prot. n. 4274 del 4/8/2009, forniscono indicazioni specifiche in materia di integrazione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado;

la circolare MIUR n. 8/2013 prot. n. 561 del 6.03.2013, recante "direttiva MIUR 27 dicembre 2012, Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e l'organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà;

la Circolare Regione Lazio n. 252122/GR/11/00 dell'8/04/2014 individua *"Modalità e criteri per l'accoglienza e la presa in carico dell'alunno con disabilità. Integrazioni/modifiche Circolare n. 18157/D4/00 del 13 febbraio 2009"*.

#### CONSIDERATO CHE

la Regione Lazio ha definito nel "repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" le competenze e il profilo formativo di "Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione";

per la persona con disabilità giungere all'autonomia ed essere protagonista nella definizione del proprio progetto di vita è un percorso complesso nel quale ha un ruolo decisivo la disponibilità e la "competenza" del contesto a riconoscere la diversa abilità e sostenerne lo sviluppo;

con il servizio di "assistenza per l'autonomia degli alunni con handicap fisici o sensoriali e intellettivi" si intende favorire l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione, all'educazione, alla comunicazione ed all'inclusione scolastica per alunni con disabilità che frequentano le scuole della prima Infanzia di diretta gestione dell'Amministrazione Capitolina e scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;

il servizio di "assistenza per l'autonomia degli alunni con disabilità" vede coinvolti diversi attori, fra i quali un ruolo fondamentale rivestono le famiglie e le scuole, le quali devono poter gestire la soluzione delle proprie esigenze ricorrendo alle reti territoriali e all'intervento di figure professionali specialistiche che sappiano rispondere ai bisogni e alle aspettative nel modo più mirato;

si rende necessario garantire omogeneità ed equità nell'accesso al servizio di "assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali e intellettivi" su tutto il territorio di Roma Capitale anche individuando uno strumento unico di valutazione del fabbisogno degli alunni con disabilità;

il sistema dell'accREDITAMENTO è uno strumento efficace allo scopo di definire modalità uniformi di erogazione del servizio su tutto il territorio cittadino ed al fine di garantire un sistema di valutazione delle prestazioni;

#### VISTI

- il Decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977, n. 616, recante "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22.07.1975, n. 382";
- il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 66 recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera C, della legge 13 luglio 2015 n. 107;
- la Legge 05.02.1992, n. 104 e s.m.i., recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili";
- la Legge della Regione Lazio 30.03.1992, n. 29 e s.m.i., recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio";
- il D.L. 31.03.1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. n. 81 del 4 aprile 2008, abrogativo del D.Lgs. 626/1994;
- le "linee guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico" emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute il 25/11/2005;
- la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvata con risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001, che recepisce pienamente il modello sociale della disabilità, considerando la persona non soltanto dal punto di vista "sanitario";
- il Decreto del Commissario ad acta n. 306/2014 della Regione Lazio di "Adozione della scheda S.Va.M.Di. ...omissis..." con il quale veniva approvato quale strumento di valutazione multidimensionale per le persone con disabilità la Scheda di Valutazione Multidimensionale Disabili (S.Va.M.Di.) basata sulla struttura e sull'organizzazione concettuale dell'ICF;
- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Lazio n. 88 del 28 febbraio 2017 concernente i servizi e gli interventi sociali di assistenza alla persona;
- la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 47 del 10 settembre 2015 relativa alla riorganizzazione dei servizi volti all'autonomia e all'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili;

Che, in data 16 maggio 2017, il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell'Infanzia ha espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), parere favorevole con osservazioni in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: C. Saccotelli;

Che, in data 19 maggio 2017, il Direttore del Dipartimento Politiche sociali, sussidiarietà e salute ha espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), in ordine alla regolarità

tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, parere favorevole subordinatamente all'adozione di alcune modifiche.

Il Direttore

F.to: A. Marano;

Che, in data 14 giugno 2017, il Direttore della V Direzione e XXIII U.O. il Ragioniere Generale ha espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parere di non rilevanza contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore

F.to: G. Previti;

Che il Segretariato Generale, in merito all'espletamento della funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha rappresentato quanto segue: "Sulla proposta prot. n. RC/12956/2017, richiamata in oggetto, risultano acquisiti il parere del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute (prot. n. QE/38955 dell'11 maggio 2017 e n. QE/41451 del 19 maggio 2017), il parere del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell'Infanzia (prot. n. QM/14004 del 16 maggio 2017) ed il parere della Ragioneria Generale (prot. n. RE/53773 del 29 maggio 2017).

Nel merito, si evidenzia che il parere di regolarità tecnica reso dai citati Uffici risulta favorevole subordinatamente all'adozione di alcune modifiche, mentre la Ragioneria Generale ha espresso parere di non rilevanza contabile della proposta.

Successivamente, sono stati depositati dai proponenti numerosi emendamenti che recepiscono le osservazioni formulate dagli Uffici e dallo scrivente Segretariato Generale nell'ambito della funzione di assistenza giuridico-amministrativa.

A conclusione di tale attività risultano superati i diversi rilievi tecnici formulati, e - qualora gli emendamenti proposti siano approvati dall'Assemblea Capitolina - la proposta si intende esitata favorevolmente.";

Che la proposta, in data 24 maggio 2017, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che dal Consiglio del Municipio VIII e dalla Commissione Straordinaria del Municipio X non è pervenuto alcun parere.

Che i Consigli dei Municipi V e XII con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole.

Che i Consigli dei Municipi III, IV, VI, VII, IX, XI, XIII, XIV e XV hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio III:

Articolo 1

eliminare il termine "assistenza"

al posto del termine sostituire assistente con "operatore educativo";

Art. 2

comma 1 aggiungere dopo la parola certificazione aggiungere "previa parere positivo del GLHI"

Art. 4;

comma 2 togliere il termine "equivalente";

comma 6 punto 8 sostituire dopo le parole " spazio circostante" con la frase" curando anche le attività svolte dalla scuola in "riallacciandosi alla frase "rete con le strutture ricreative culturali e scolastiche e della comunità territoriale"

## Art 6

Comma 5 inserire al primo punto, alla fine della frase la dicitura "con la partecipazione dei referenti del municipio ai GLI e o GLH"

comma 7 alla fine della frase aggiungere " istituendo un archivio consultabile del CTS (centri territoriali di supporto) nel quale vengano messi a disposizione i beni e gli ausili per le strutture scolastiche in base alle necessità"

## Art. 7

Comma 1 sostituire dalla parola "il ruolo della famiglia è nella realizzazione del progetto" con "la famiglia ha diritto a partecipare alla realizzazione del progetto"

cassare tutto il punto 3\D

cassare al punto 3\E dalla parola "rendere alla parola famiglia" e modificare con "i curricula sono parte integrante della documentazione richiesta dall'ente gestore"

comma 3\G aggiungere "ove possibile"

## Art. 8

Comma 3 al punto 1 alla fine della frase aggiungere "previo parere del GLHI" –  
al comma 3 punto 2 togliere la parola "o equivalente

aggiungere comma 5 "per gli alunni che non sono residenti costituisce condizione necessaria e sufficiente per la fruizione del servizio, la frequenza della struttura scolastica Sita nel territorio di Roma Capitale"

## Art. 9

alla premessa del comma 1 aggiungere dopo ufficio Municipale competente" aggiungere "previo confronto con il servizio Asl territoriale e la scuola"

cassare totalmente comma 1 Punto C - Emendamento modificativo comma 3 modificare la parola "entro il 1° settembre" con entro la prima settimana di settembre"

Art. 11 comma 3/C aggiungere alla fine dopo la parola "previsto" la parola " dal PEI"

comma 3/H, aggiungere dopo la parola alunno\ a aggiungere "sulla base del monte ore assegnato annualmente garantendo la copertura dell'assistenza

modifica il comma 5 dalla parola "l'eventuale" alla parola "medico competente" e mettere "Nel caso di somministrazione di farmaci in orario e in ambito scolastico si fa riferimento alle linee guida del MIUR"

## Art. 12

punto 6 cassare dalla parola "dispensati" fino alla parola "siano stati"

## Art. 14

comma 2 dopo la parola "pedagogiche" modificare le parole "ed una" con cambiare la parola "del servizio" con la parola "di servizi alla persona di almeno tre anni"

## Art. 15

comma 2 dopo la parola "registro" cassare la frase "funge da strumento di preselezione" sostituirla con "è condizione necessaria" attaccare a "per l'accesso..."

comma 3 all'inizio della frase togliere la parola "I Municipi" aggiungere "Sulla base di criteri chiari e definiti a livello cittadino per tutti i Municipi di Roma Capitale, ogni singolo Municipio con frequenza..." sostituire le parole espletano e concludono" con le parole espleta e conclude", entro il mese

comma 4 sostituire "per un massimo di tre municipi", con "un massimo di quattro Municipi"

Municipio IV:

## Art. 17

Al comma 3 sostituire il periodo "per studenti non aventi diritto al servizio" con "indirizzati a studenti non avente diritto al servizio";

vengono recepite le osservazioni del Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute;

vengono recepite le osservazioni del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell'Infanzia.

Municipio VI:

ART. 1 DEFINIZIONI E FINALITÀ DEL SERVIZIO - DEL REGOLAMENTO PROPOSTO, pag. 2, terzo capoverso, viene integrato come segue: dopo le parole "...includere le gite di istruzione giornaliera" aggiungere: "e campi scuola".

ART. 2 DESTINATARI SERVIZIO DEL REGOLAMENTO PROPOSTO, pag. 2, comma 2, viene integrato come segue: dopo le parole "...di Valutazione Multidisciplinare", aggiungere il seguente periodo: "e/o dagli altri enti accreditati (Aziende Ospedaliere del SSNN)"

ART. 4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO - DEL REGOLAMENTO PROPOSTO, pag. 3, viene integrato come segue: 7. Per ogni alunno/a potranno operare più figure di riferimento (AEC) al fine di favorirne l'integrazione.

ART. 6 COMPETENZE ISTITUZIONALI DEL REGOLAMENTO PROPOSTO, pag. 4, comma 5, viene integrato come segue: dopo le parole al primo punto "...con i servizi ASL TSMREE" aggiungere le seguenti parole: "e con i centri accreditati".

ART. 7 IMPEGNI DELLA FAMIGLIA, DELLA SCUOLA E DELL'ORGANISMO - DEL REGOLAMENTO PROPOSTO, pag. 5:

- comma 2b), viene integrato come segue: dopo le parole "attività non prevista dal PEI", aggiungere il seguente periodo: "non modificando il monte ore assegnato all'alunno e non alla scuola (GLO)";
- comma 3d) viene modificato come segue: sostituire la parola "triennale" con la parola "annuale"
- comma 3f) viene modificato come segue: sostituire le parole "...dell'operatore assegnato", con le seguenti parole "degli operatori assegnati"

ART. 8 RICHIESTA DEL SERVIZIO - DEL REGOLAMENTO PROPOSTO, pag. 6, comma 1, sostituire la parola "ciclo" con la parola "anno" ed aggiungere dopo il periodo: "...scolastico per gli Istituti Comprensivi", il seguente periodo " ovvero ogni anno entro il 31/03 per tutti gli altri anni successivi al primo ed in caso di istruzione a domicilio".

ART. 9 PROGRAMMAZIONE ORARIO DEL SERVIZIO - DEL REGOLAMENTO PROPOSTO, pag. 6:

- comma 2, sostituire la parola "60" con la parola "30"
- comma 3, eliminare il periodo: "entro il 1° settembre di ogni anno" ed aggiungere dopo il periodo: "allo studio di tutti gli alunni" il seguente periodo: "a partire dal primo giorno di scuola"

ART. 11 MANSIONI DELL'AEC - DEL REGOLAMENTO PROPOSTO, pag. 8 comma 1, aggiungere dopo il periodo "viaggi d'istruzione e campi scuola" le seguenti parole: "prevedendo per ogni alunno/a un monte ore annuo congruo per tali attività".

ART. 12 REQUISITI DELL'AEC - DEL REGOLAMENTO PROPOSTO, pag. 9, comma 5, aggiungere dopo il periodo: "nazionale e regionale", le seguenti parole: "e carichi pendenti per reati contro la persona (dall'art. 575 all'art. 613 bis C. P. ivi compreso 612 bis atti persecutori) ovvero dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale, dei delitti contro la libertà personale e dei delitti contro la libertà morale".

ART. 13 INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DELL'OPERATORE AEC E CLAUSOLA - DEL REGOLAMENTO PROPOSTO, pag. 10, aggiungere dopo il periodo: già operanti nel medesimo servizio", le seguenti parole: "seppur di diversa organizzazione. "

ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE - REGOLAMENTO PROPOSTO, pag. 12 comma 6, sostituire "5 anni" con le parole "3 anni"

Municipio VII:

Art. 7: IMPEGNI DELLA FAMIGLIA, DELLA SCUOLA E DELL'ORGANISMO

Al fine garantire la omogeneità di formazione del personale AEC si propone di modificare il comma 3 lettera a dell'articolo 7 eliminando le parole "Cooperative o Associazioni o" e di aggiungere dopo "accreditati" le parole "o presso Cooperative o Associazioni che abbiano attivato corsi di formazione riconosciuti dalla Regione Lazio".

Art. 7: IMPEGNI DELLA FAMIGLIA, DELLA SCUOLA E DELL'ORGANISMO

Poiché i curricula degli operatori AEC rimangono a disposizione del Municipio e sono visionabili dalle famiglie secondo la normativa vigente si propone di eliminare il comma 3 lettera e dell'articolo 7.

Art. 7: IMPEGNI DELLA FAMIGLIA, DELLA SCUOLA E DELL'ORGANISMO In considerazione della non provata efficacia dei cosiddetti test psico-attitudinale dimostrativi dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni di AEC, si suggerisce di eliminare il comma 3 lettera d dell'articolo 7 e inserire al comma 5 dell'articolo 6 dopo il 50 capoverso, il punto che recita "effettuare, con cadenza almeno triennale, per il personale AEC, sia una verifica dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni mediante osservazioni e sia una valutazione del percorso lavorativo da parte di un gruppo predisposto per la valutazione e composto da vari soggetti (dipartimento, uffici municipali, ASL) ognuno dei quali provvederà alla valutazione per propria competenza".

Art. 8: RICHIESTA DEL SERVIZIO In considerazione del fatto che la certificazione attestante la disabilità può avere validità non predefinita sembra opportuno aggiungere al comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole "all'inizio di ogni ciclo scolastico" le seguenti parole ", o con cadenza pari a quella della documentazione attestante la disabilità,"

Art. 9: PROGRAMMAZIONE ORARIO DEL SERVIZIO

Al fine di rafforzare il processo di reale integrazione degli alunni disabili nella classe, di aumentare la conoscenza delle problematiche e delle esigenze degli alunni dell'Istituto Comprensivo in cui l'operatore AEC opera, e favorire la creazione di micro-equipe di operatori, si propone di aggiungere un ulteriore comma all'articolo 9 come segue: "8. In caso di assenza di uno o più alunni è possibile, nel rispetto dell'orario di servizio stabilito e del rapporto operatore/alunni prefissato, che l'operatore AEC svolga l'orario previsto con altri alunni eventualmente anche a lui non assegnati ma facenti parte del gruppo classe di uno dei bambini a lui assegnato, in ultima analisi nella classe di questi o comunque a supporto di altri operatori AEC operanti nel medesimo Istituto Comprensivo"

Art. 11: MANSIONI DELL'AEC

1. Al fine di introdurre un reciproco controllo del rispetto comportamentale delle figure che entrano in contatto con gli alunni, si propone di inserire al comma 3 lettera f dell'articolo 11, dopo le parole "come previsto nel PEI integrando" le parole ", non sostituendo," e inserire dopo le parole "il collaboratore scolastico" il seguente testo ", e operando in presenza ad esso".
2. Per evitare di erodere il monte ore assegnato per l'attività didattica in classe, in caso di accompagnamento dell'alunno in uscite didattiche, viaggi d'istruzione o campi scuola è necessario prevedere un congruo numero di ore pertanto si propone di aggiungere al comma 3 lettera I dell'articolo 11 dopo le parole "campi scuola" il testo "prevedendo un monte ore annuo per alunno/a congruo per tali attività".
3. Sempre al fine di introdurre un reciproco controllo del rispetto comportamentale delle figure che entrano in contatto con gli alunni, si propone di inserire al comma 3 lettera n

dell'articolo 11 dopo le parole "per l'assistenza notturna in camera dell'alunno/a con disabilità durante i campi scuola" il seguente testo "operando in compresenza ad altro personale autorizzato".

4. Avendo previsto un monte ore aggiuntivo, è opportuno specificare che, in caso di attività extra scolastiche, il recupero delle ore non deve aver luogo se sono state previste ore aggiuntive, pertanto si propone di aggiungere al comma 3 lettera n dell'articolo 11 dopo le parole "con il Coordinatore dell'Organismo" le parole "a meno che non siano state utilizzate ore specifiche per tali attività".

Art. 17: DIVIETI

Fermo restando la necessità di concordare qualsiasi variazione strutturale alla programmazione dell'orario di servizio come definita dall'articolo 9, con il Coordinatore AEC dell'Organismo, si reputa utile introdurre una flessibilità nell'utilizzo degli operatori AEC nel rispetto del presente Regolamento, pertanto si propone di modificare il comma 5 dell'articolo 17 aggiungendo dopo le parole "Coordinatore AEC dell'Organismo" le parole " fatta salva la possibilità di poter riorganizzare temporaneamente l'impegno giornaliero dell'operatore AEC nei casi di assenza di uno o più alunni ad esso assegnato, come previsto dal punto 8 dell'articolo 9, ma nel rispetto dell'orario di servizio programmato per l'operatore".

Art. 19: DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Poiché si ritiene comunque valida un'esperienza qualificante della durata minima di 3 anni, si propone di sostituire al comma 6 dell'articolo 19, alle parole "della durata di almeno 5 anni" le parole "della durata di almeno 3 anni".

Per includere il personale che di fatto lavora o ha lavorato in un ruolo medesimo, si propone di aggiungere al comma 6 dell'articolo 19, dopo le parole "nel medesimo ruolo" le parole "o in ruolo assimilabile".

ART. 16. comma 1

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"Il Dipartimento SES provvede all'istituzione di un sistema di controllo, monitoraggio e valutazione qualitativo e quantitativo della esecuzione del servizio. Tale sistema deve essere definito preventivamente all'applicazione dell'accreditamento. La valutazione del servizio avviene con il coinvolgimento dei diversi attori del servizio stesso: gli alunni destinatari, ovvero le famiglie o Amministratori di Sostegno nei casi di ridotte capacità cognitive, gli organismi e le scuole/IC, i Municipi, le Asl".

ART: 16 comma 2

Dopo le parole: "di esprimere", aggiungere le seguenti parole: "attraverso apposite schede di valutazione, valide ed uniformi per l'intero territorio cittadino".

Municipio IX:

Emendamento n. 1 soppressivo:

Eliminare, nell'oggetto della proposta di deliberazione, il seguente periodo "La modifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 28 aprile 2005"

Eliminare, nel dispositivo della proposta di deliberazione, il primo punto, dalle parole "la modifica della deliberazione del Consiglio Comunale n.90 del 28 aprile 2005" alle parole "rotazione di scelta"

Eliminare all'art. 1 la parola "giornaliere"

Eliminare il comma 4 dell'art. 4

Eliminare il periodo, all'interno del comma 2 articolo 4, dalle parole "integrandosi" alle parole "convenzionate"

Eliminare, al primo punto dell'elenco al comma 6 art. 4, la parola "didattica"

Eliminare, al quinto punto dell'elenco al comma 6 art. 4, la parola "e all'assistenza"

Eliminare, all'ottavo punto dell'elenco al comma 6 art. 4, il periodo dalle parole "prime escursioni" alle parole "comunità territoriali"

Eliminare il periodo alla lettera f) al comma 1 dell'art. 7

Eliminare, la lettera c) del comma 3 all'art. 7, le parole "con frequenza almeno trimestrale"

Eliminare il periodo alla lettera e) al comma 3 dell'art. 7

Eliminare il periodo alla lettera g) al comma 3 dell'art. 7

Eliminare, alla lettera b) dell'elenco al comma 3 art. 11, il periodo che va dalle parole "proponendo i contenuti" alle parole "durante le spiegazioni"

Eliminare, alle lettere y), k), m), o), p) del comma 3 dell'art. 11, le parole "in continuità con il coordinatore dell'organismo"

Eliminare il comma 5 dell'articolo 11

Sostituire al comma 2 art. 15 alle parole "funge da strumento di preselezione per l'accesso alle procedure di accesso" le parole "è condizione necessaria ma non sufficiente all'affidamento,"

Eliminare al comma 3 dell'art. 15 le parole "con relativo punteggio di merito"

Eliminare al comma 5 dell'art. 15 le parole "con relativo punteggio e"

Eliminare, al comma 1 art. 16, le parole "Amministratori di Sostegno"

Eliminare, al comma 1 art. 16, la parola "e" dopo la parola "gli Organismi"

Eliminare al comma 2 dell'art. 16 le parole "o Amministratori di Sostegno"

Eliminare al comma 2 dell'art. 16 le parole "indici di gradimento"

Eliminare al comma 4 art. 16 le parole "Tali indici sono tenuti"

Eliminare al comma 1 dell'art. 17 le parole "del soggetto"

Emendamento n. 2 modificativo

Sostituire, nel terzultimo punto dell'elenco puntato nelle Premesse della Delibera, le parole "e delle ASL" con le parole "e dell'Ente Locale"

Sostituire, nell'indice e nel testo, il termine "Mansioni" con il termine "Compiti"

Sostituire, al terzo comma dell'art. 1, il termine "Assistente" con il termine "Operatore Educativo"

Sostituire al comma 1 art. 2 le parole "l'obbligo in via di certificazione" con le parole "o con appuntamento già fissato per la visita medico legale"

Sostituire, in qualunque parte del testo, la parola "soggetti" con "alunni"

Sostituire, al comma 6 dell'art.4, le parole "assistenza fisica" con "relazione e di supporto all'assistenza fisica"

Sostituire, alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 7, la parola "garantire" con la parola "favorire"

Sostituire il secondo punto dell'elenco al comma 3 dell'art. 8 con il periodo "Certificazione del profilo di funzionamento redatto dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'Ufficio TSMREE dell'ASL, competente o equivalente, territorialmente"

Sostituire al comma 2 art. 9 le parole "almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico" con "entro il 31 agosto"

Sostituire al comma 3 art. 9 le parole "entro il 1° settembre" con "entro il 7 settembre"

Sostituire, alla lettera i) e alla lettera n) dell'elenco al comma 3 dell'art. 11, alla fine del periodo la parola "equivalente" con la parola "GLHO - "Gruppo di lavoro per l'handicap operativo""

Sostituire, al comma 6 dell'art. 19, le parole "5 anni" con "3 anni"

Emendamento n. 3 aggiuntivo:

Inserire, nelle premesse, dopo l'ultimo punto dell'elenco puntato, il periodo "la Circolare della Regione Lazio n. 252122/GR/11/00 del 08/04/2014 "Modalità e criteri per l'accoglienza"

scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità. Integrazioni/modifiche Circolare n. 18157/D4/00 del 13 febbraio 2009"

Inserire all'art. 1, dopo le parole "il supporto al progetto" la parola "individualizzato"

Inserire, al quarto punto dell'elenco al comma 6 art.4, la parola "a" dopo le parole "la contribuire"

Inserire, alla fine dell'art. 8, il comma 5 che recita "Per gli alunni non residenti costituisce condizione necessaria e sufficiente per la fruizione del servizio la frequenza della struttura scolastica Sita nel territorio di Roma Capitale"

Inserire, alla lettera h) dell'elenco al comma 3 dell'art. 11, alla fine del periodo le parole "sulla base del monte ore assegnato"

Inserire, alla lettera p) del comma 3 all'art. 11, dopo le parole "curare" le parole "le attività attivate dalla scuola in rete con le strutture"

Inserire all'articolo 11, dopo il comma 4, il seguente comma "5. Nel caso di somministrazione di farmaci si dovrà far riferimento alla circolare emanata dal MIUR prot. 295/2005 avente ad oggetto "Linee Guida per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico"

Inserire al comma 4 dell'art 11 a conclusione del periodo "La scuola/Istituto Comprensivo rendiconta tale pasto con le medesime modalità utilizzate per i pasti consumati dagli alunni, per consentire all'Amministrazione di procedere alla liquidazione alla ditta che fornisce la ristorazione, nel caso di mensa in appalto, o al versamento del contributo all'istituto Comprensivo, nel caso di mensa in autogestione

Inserire al termine del comma 3 art. 12 il periodo "o a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato"

Inserire al comma 5 dell'art 12 alla fine del periodo "e regionale e carichi pendenti per reati contro la persona ovvero dei delitti contro la vita e la incolumità individuale, dei delitti contro la libertà personale e dei delitti contro la libertà morale"

Inserire, al comma 2 dell'art. 14, dopo la parola "Esperienza" la parola "Triennale"

Inserire, all'interno del comma 6 art. 15, dopo le parole "rappresentativo anche delle famiglie." le parole "La scelta deve avvenire con procedure uniformi e nel rispetto dei principi di trasparenza, par condicio e non discriminazione."

Inserire, all'interno del comma 8 dell'art. 15, dopo le parole "(contrattuale dell'AEC" le parole "e dei costi di gestione come previsto dalla delibera 135 del Comune di Roma"

Inserire, al comma 1 art. 16, dopo le parole "gli Organismi, le scuole/IC", le parole "i Municipi e le ASL"

Inserire, al comma 2 dell'art. 16, dopo le parole "ovvero le loro famiglie" la parola "tutori"

Inserire, al comma 2 dell'art. 16, dopo le parole "la propria opinione attraverso" le parole "apposite schede di Valutazione, valide ed uniformi per l'intero territorio cittadino"

Inserire, al comma 4 art. 16, all'inizio del comma stesso, le parole "La valutazione di cui al comma 1 è tenuta"

#### Municipio XI:

aggiungere al dispositivo del regolamento all'art. 6, punto 5, dopo il terzo paragrafo e la parola "servizio": "trasmettere tramite la scuola, all'organismo incaricato del servizio, le schede e la documentazione di cui al punto precedente, prima dell'inizio dell'anno scolastico e con sufficiente anticipo per una corretta pianificazione nell'assegnazione delle risorse".

#### Municipio XIII:

Art 1: dopo la parola giornaliera aggiungere: "e/o viaggi d'istruzione"

Art 6 comma 4: aggiungere dopo "le differenze..." "Le ore settimanali da assegnare ad ogni singolo alunno non possono essere minori di 10 e non possono essere maggiori di 20"

Art 7 comma 3 punto e: sostituire con: "I curriculum del personale AEC sono in possesso del Servizio Sociale Municipale e visionabili dalle scuole e/o famiglie dietro specifica richiesta. "

Art 7 comma 3 punto f: cassare "per volontà indipendente dall'Organismo",

Art 9 titolo: dopo "Programmazione" aggiungere: "e organizzazione",

Art 11 punto k: cassare "nel limite", aggiungere dopo collaborare "secondo le proprie"

Art 11 punto n: cassare "i campi scuola", sostituire con "i viaggi di istruzione"

Art 11 punto 5: cassare interamente il punto 5, sostituirlo con: "Nel caso di somministrazione di farmaci in orario e in ambito scolastico, si fa riferimento alle linee guida del Miur."

Art 12 punto 4: cassare "psico-fisica all'impiego", sostituire con "alla mansione";

Art 15 punto 4: cassare "di tre", sostituire con " di quattro"; dopo "dell'avvalimento" inserire "e di partecipare in ATI"

Art 15 punto 6: dopo scuola aggiungere "dell'infanzia comunale",

Art 16 comma 2: dopo "esprimere", aggiungere "attraverso apposite schede di valutazione, valide e uniformi per l'intero territorio cittadino",

Art 19 comma 6: sostituire "5 anni" con " 3 anni".

#### Municipio XIV:

1. Nell'Indice, Titolo III - Mansioni dell'AEC: Sostituire la parola "MANSIONI" con la parola "COMPITI".
2. TITOLO 1: Articolo 1 — Definizioni e finalità del servizio: Ultimo capoverso eliminare la parola "giornaliera" dopo la parola istruzione.
3. Articolo 2 — Destinatari del Servizio: comma 1, dopo la parola "art. 3" specificare "comma 1, 2, 3"; comma 2, dopo la parola "Multidisciplinare" aggiungere "e degli altri enti accreditati".
4. Articolo 4 — Caratteristiche del servizio:
  - comma 2, dopo la parola PEI eliminare le parole "o equivalenti";
  - Comma 6, eliminare l'espressione "anche attraverso la cura dei rapporti di rete con le strutture ricreative e culturali scolastiche e della comunità territoriale" o specificare meglio le modalità di questo compito;
  - comma 7: aggiungere "Per ogni alunno/a potranno operare più figure di riferimento (AEC) al fine di favorirne l'integrazione".
5. Articolo 5 — Competenze Istituzionali: Comma 5, punto 1, dopo la parola "competenti" aggiungere "con i centri accreditati".
6. Articolo 7 — Impegni della famiglia, della scuola e dell'organismo:
  - Comma 1, punto f: depennare;
  - Comma 2, punto b: dopo la parola servizio togliere la parola "ottimizzando" e sostituirla con la parola "con"; togliere la parola "per" e sostituire con la parola "a" così che la frase risulti essere come segue: "ha il compito di organizzare e realizzare il servizio con le risorse assegnate a ciascun alunno/a";
  - Comma 3, punto a: eliminare "presso Cooperative e Associazioni" ed "in relazione alla tipologia delle disabilità presenti sul territorio";
  - comma 3, punto d: eliminare la parola "almeno" prima della parola "triennale";
  - comma 3, punto e: stralciare l'intero punto;
  - comma 3 punto f: modificare la parola "operatore" con "operatore/i" e "assegnato" con "assegnato/i" inoltre dopo la parola "scolastico" inserire "salvo diversa indicazioni concordate tra tutti i componenti del GLHO".

7. Articolo 8 - richiesta del servizio: Comma 1: eliminare la parola "ordinariamente" dopo la parola "scolastico" ed aggiungere dopo la parola "scolastiche" una virgola e la seguente frase "ovvero per gli anni successivi al primo e per i casi di Istruzione a domicilio, entro il 31 marzo, ovvero con cadenza pari a quella della documentazione attestante la disabilità".
8. Articolo 9 - Programmazione orario del servizio:  
 Comma 2: modificare la dicitura "60" con il termine "30";  
 Comma 3: modificare la dicitura "entro il primo giorno di scuola" con la dicitura "entro il 30 ottobre"; Aggiungere un comma 8 riportante la seguente dicitura: "In caso di assenza di uno o più alunni è possibile, nel rispetto dell'orario di servizio stabilito e del rapporto operatore/alunni, che l'operatore AEC svolga l'orario previsto con altri alunni eventualmente anche a lui non assegnati ma facenti parte del gruppo classe di uno dei bambini a lui assegnato, in ultima analisi nella classe di questi o comunque a supporto di altri operatori AEC operanti nel medesimo Istituto Comprensivo".
9. Articolo 11 - Mansioni dell'AEC:  
 modificare il titolo con la parola "compiti" anziché "mansioni";  
 Comma 3, lettera e: stralciare la dicitura "qualora necessario";  
 Comma 3 lettera f: dopo la parola "integrando" aggiungere "non sostituendo";  
 Comma 3, lettera n: dopo la parola "scuola" aggiungere "in relazione al grado di disabilità e/o di autonomia raggiunta" e dopo la parola "docente" aggiungere "ed in presenza con altro personale autorizzato";  
 Comma 5: specificare dopo la parola possibile, "ma non obbligatorio" ed inserire questo punto all'interno dell'articolo 7, in modo che sia condivisa l'assunzione di responsabilità in merito all'argomento.
10. Articolo 12 - Requisiti dell'AEC: Comma 5: dopo la parola "regionale" aggiungere il seguente periodo "e carichi pendenti per reati contro la persona (dall'art 575 all'art. 613 bis C.P. ivi compreso il 612bis atti persecutori) ovvero dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale, dei delitti contro la libertà personale e dei delitti contro la libertà morale".
11. Articolo 13 - Inquadramento contrattuale dell'operatore AEC e clausola sociale: Primo capoverso: dopo la parola "servizio" aggiungere "anche se di diverso organismo".
12. Articolo 14 - Coordinatore AEC: comma 2: aggiungere la parola "triennale" dopo la parola "esperienza".
13. Articolo 17 - Divieti: Comma 5: aggiungere dopo la parola "organismo" quanto segue: "fatta salva la possibilità di poter riorganizzare temporaneamente l'impegno giornaliero dell'operatore AEC nei casi di assenza di uno o più alunni ad esso assegnato/i, come previsto dal punto 8 dell'articolo 9, ma nel rispetto dell'orario di servizio programmato per l'operatore".
14. Articolo 19 - Disposizioni finali e norme transitorie: Comma 6: modificare la dicitura "5 anni" con la dicitura "3 anni" e dopo la parola "ruolo" aggiungere "o in ruoli assimilabili".

#### Municipio XV:

Nell'art. 9 (Programmazione oraria del servizio) al punto 3 modificare "entro il 1 settembre di ogni anno" in "entro il 10 agosto di ogni anno";

Nell'art. 11 comma 4 modificare "l'AEC ha diritto alla consumazione del pasto nel caso in cui la sua presenza durante l'orario mensa sia richiesta dal PEI" in "l'AEC ha diritto alla consumazione del pasto dopo le 6 ore consecutive, con costo unicamente a carico di Roma Capitale";

Nell'art. 11 comma 3 punto N. dopo "...con il corpo docente." e prima di "la scuola stabilisce" Inserire "l'impegno notturno dell'AEC, una volta terminato, viene recuperato il giorno seguente con una mattina di riposo, per permettere all'operatore un fattivo recupero";

Nell'art. 11 comma 3 punto N. "la scuola stabilisce i tempi di recupero concordandoli con il Coordinatore dell'Organismo" si modifica in "la scuola, quindi, oltre ai recuperi mattutini in seguito all'impegno notturno, stabilisce i tempi di recupero del totale ore effettuate, concordandoli con il Coordinatore dell'Organismo";

Aggiungere nel CONSIDERATO CHE al punto 5 dopo la parola "fisici" il termine "psichici";

Articolo 6 punto 4 dopo la parola "differenze" aggiungere "solamente per quegli alunni la cui assegnazione di ore di assistenza risulti inferiore al calcolo della percentuale sopracitata";

Articolo 7 punto 3 comma C modificare il comma come segue: effettuare almeno 3 interventi di supervisione del servizio non concordati con la Scuola e gli operatori durante l'anno scolastico;

Articolo 7 punto 3 comma E dopo la parola "curricula" aggiungere "mantenendo la tutela della privacy come previsto dal D.L. 30/2003";

Articolo 7 punto 3 aggiungere il comma H "garantire un incontro con la famiglia, prima dell'inizio dell'anno scolastico, al fine di informarla dettagliatamente su quali siano i compiti dell'operatore, in cosa consista il servizio e come verrà programmato per l'anno in avvio, in particolar modo nel primo anno di scuola primaria. Nell'occasione della giornata informativa, informare le famiglie sugli adempimenti cui dovranno attenersi come richiesto dall'art. 10;

Art. 4 caratteristiche del servizio: comma 2 il servizio viene svolto in base alle specifiche del Piano Educativo Individualizzato (PEI) o equivalente, e tiene conto delle indicazioni evidenziate nel profilo funzionale ovvero nella diagnosi funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale (PDF) o equivalenti, integrandosi con le attività riabilitative di secondo livello di competenza della ASL e delle strutture riabilitative accreditate e/o convenzionate fondamentale mettere al centro del servizio l'alunno e confermare il PEI come unico strumento possibile per l'individualizzazione dei bisogni e non strumenti equivalenti.

Art.9 programmazione orario del servizio: comma I l'assegnazione del numero di ore del servizio di assistenza ai singoli utenti è disposta da parte dell'ufficio Municipale competente.

Punto C previo confronto con il servizio ASL territoriale e la scuola.

Punto fondamentale, crediamo che sia corretto inserire nel comma C l'assegnazione del numero di ore del servizio AEC ai singoli alunni con disabilità venga disposta dall'ufficio Municipale competente con confronto e collaborazione in maniera precedente con il servizio ASL e la scuola;

Art. 10 variazioni o cessazioni del servizio:

si chiede di specificare di che natura possono essere gli adempimenti da parte della famiglia tali da poter rivedere l'assegnazione o la rivalutazione dell'assistenza;

Art.17 divieti: comma 3 è fatto divieto alla scuola di utilizzare l'AEC per svolgere interventi non previsti dalle specifiche contrattuali come ad esempio per funzioni didattiche, non proprie della professione, o con studenti non aventi diritto al servizio.

Vietare all'AEC di svolgere attività con altri alunni, riteniamo indispensabile una specifica d'obbligo; in quanto l'AEC per sua funzione è fondamentale per l'integrazione scolastica con gli altri studenti e quindi con un lavoro a 360 gradi; mentre non può svolgere il suo lavoro e attuare interventi specifici con altri alunni che non hanno diritto al servizio, rischiando anche di sottrarre ore all'alunno assegnatario. L'obiettivo delle famiglie, della scuola, degli operatori è quello di dare maggiore risalto e valorizzazione alla figura AEC in quanto la sua funzione è fondamentale sia per l'integrazione scolastica che anche per una legittima integrazione sociale; ciò è possibile solo mettendo al centro l'alunno e le sue esigenze, quindi ci auguriamo che le osservazioni fatta possano portare a questo. Sarebbe inoltre opportuno prendere in considerazione l'importanza della partecipazione della figura professionale dell'AEC anche nei

GLH d'istituto che avvengono ad inizio anno e dove vengono programmate le varie attività scolastiche dell'anno in corso.

Per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci si seguono le linee guida del MIUR (D.M.388/03)

Nelle considerazioni la specifica disabilità sensoriale e motorie è discriminatoria in quanto l'alunno disabile ha il diritto alle ore di assistenza in base alla diagnosi e non a categorie di disabili. Il diritto all'assistenza è un diritto di qualsiasi alunno disabile e non solo appannaggio di alunni con disabilità motoria o sensoriale.

L'uso del termine omogeneo è inappropriato in quanto, se pur vero che l'accessibilità deve essere per tutti, lo strumento di valutazione non può essere omogeneo in quanto il numero di disabilità riconosciute sono molteplici e con bisogni diversi. Già all'interno di una stessa disabilità si possono trovare esigenze e bisogni assolutamente eterogenei è necessario puntare su un'omogeneità di accesso ai servizi ma a documenti di valutazione meno generalizzati possibili.

Art.6 competenze istituzionali: comma 5 spetta ai Municipi competenti per l'attuazione dell'intervento, tramite i propri referenti:

punti 4 verificare i curricula e i requisiti del personale AEC; specificare chi verifica i curricula e i requisiti dell'operatore;

Art.7 impegni della famiglia, della scuola e dell'organismo:

comma 3 l'organismo deve:

punto a: garantire al personale AEC, nelle more di quanto previsto all'art.3 comma 4 del D.lgs. 7 aprile 2017, una formazione periodica con frequenza almeno annuale e presso Cooperative o Associazioni o Enti di formazione accreditati. Tale formazione è inerente le specifiche competenze necessarie per lo svolgimento delle attività anche in relazione alla tipologia delle disabilità presenti sul territorio;

punto D: effettuare, con cadenza almeno triennale, per il proprio personale AEC test psico-attitudinali dimostrativi dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni;

la formazione periodica è inclusa nell'orario di lavoro? A chi viene addebitato il costo della formazione? Se la formazione dovesse coincidere con l'orario lavorativo, l'operatore perde le ore o vengono conteggiate ugualmente? L'operatore può seguire altri corsi esterni all'Organismo?

Ogni tre anni test psico-attitudinali;

quali test psico-attitudinali sono stati presi in considerazione per effettuare la valutazione triennale dell'operatore AEC? Chi li valuta? Come è formata l'equipe professionale di valutazione?

Punto E: rendere visionabili i curricula del personale AEC alla famiglia;

può essere inteso solo come strumento conoscitivo iniziale delle esperienze lavorative del lavoratore, ma non valuta la professionalità, in quanto la famiglia non è il referente idoneo per la valutazione delle competenze dell'operatore AEC.

Punto G: consentire che l'orario di lavoro per il personale AEC sia tipicamente quello full time:

full-time è possibile solo con le scuole a tempo pieno.

Art.9 Programmazione orario del servizio:

comma 6: per ogni singolo alunno/a sono riconosciute ulteriori ore indirette effettuate dall'AEC per la programmazione e la progettazione degli interventi o per la partecipazione al lavoro di rete (ad esempio partecipazione ai GLI).

Ore indirette: quante sono previste al mese? Sono previste come le programmazioni dei docenti (2 ore settimanali)

Art.11 Mansioni

Scambiare l'ordine delle mansioni, prima inclusione poi igiene personale (portare al bagno, pulizia. specificare le mansioni del personale ATA legge n.3390)

Comma 3.

L'AEC ha il compito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulla base del monte ore assegnato di:

punto d: favorire la relazione degli alunni con disabilità e incoraggiare la socializzazione per promuovere l'espressione delle potenzialità personali proponendosi come traduttore e ponte, ove necessario, con i compagni di classe:

riteniamo che questo sia un punto di particolare importanza essendo il fulcro dell'operato dell'AEC.

Punto f: assistere l'alunno/a con disabilità nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona attuando, ove possibile, forme educative che consentano il recupero e/o la conquista dell'autonomia come previsto nel PEI integrando il collaboratore scolastico nelle attività inerenti l'assistenza di base e l'igiene della persona (come accompagnare l'alunno/a in bagno aiutandolo/a nelle sue funzioni, provvedere al cambio pannolino etc.), igiene personale:

l'AEC, nel rispetto del PEI sulle autonomie personali collabora, ove è possibile, insieme all'alunno/a al raggiungimento delle autonomie igienico personali e l'AEC affianca il personale ATA nel caso l'alunno non abbia il controllo sfinterico e alvo neurologico

Punto o: collaborare, in continuità con il coordinatore dell'Organismo, nelle forme e nei tempi concordati con l'amministrazione, alla realizzazione di iniziative e attività con cui la scuola e i servizi territoriali mirano congiuntamente all'integrazione dell'alunno/a con disabilità in altre strutture del territorio:

specificare: fuori dell'orario scolastico? Con quali ore?

Punto p: curare, in continuità con il coordinatore dell'Organismo, i rapporti con strutture ricreative e culturali della scuola e della comunità per favorire la partecipazione ed attività di animazione.

specificare come mantenere rapporti con strutture ricreative e culturali della scuola e della comunità (scolastica o territoriale?). fuori dell'orario scolastico? Con quali ore?

Comma 4

L'AEC ha diritto alla consumazione del pasto nel caso in cui la sua presenza durante l'orario mensa sia richiesta dal PEI:

l'AEC mangia in mensa a prescindere dalla disabilità dell'utente seguito e deve avere diritto al pasto dopo le 6 ore consecutive come da Contratto Nazionale.

Comma 5

L'eventuale somministrazione di farmaci in orario e in ambito scolastico da parte dell'AEC è possibile alle seguenti condizioni:

per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci si seguono le linee guida del MIUR (D.M. 388/03).

Che i Consigli dei Municipi I e II hanno espresso parere contrario con le seguenti richieste e/o osservazioni:

#### Municipio I:

- Iter farraginoso: Si prevede infatti in modo contraddittorio un accreditamento a livello centrale capitolino e successivamente un bando triennale di ricognizione effettuato dal Municipio per poi arrivare alla scelta definitiva da parte della scuola, con Deliberazione del Consiglio di Istituto. Si parla tra l'altro di assegnazione di ora alla singola persona, vietando ad Aec di lavorare con gli altri ragazzi; questo comporta il venire meno dell'aspetto della comunicazione e l'aspetto del progetto educativo sul quale poggerebbe

- la scelta diretta da parte di un istituto scolastico (ART 9 l'assegnazione "clinica" di un numero di ore ad alunno, non utilizzo armonico del servizio stesso con il gruppo classe).
- Il Dipartimento nella nota di parere allegata alla proposta di revisione del Regolamento, ammonisce circa il ricorrere allo strumento dell'accreditamento previsto dalla legge 328 per i Livelli essenziali di Assistenza. Ricorda infatti che l'Aec non è un "Livello essenziale di assistenza" (legge 328/00), ma un intervento attuatore dell'integrazione scolastica (legge 104/92) e del diritto allo studio (L.R. 29/92).
  - Non è chiaro il rimando di responsabilità e controllo tra la scuola, soggetto che sceglie attraverso il consiglio di istituto muovendo incarichi per importante cifre di impegno di spesa e il municipio, che è il soggetto che materialmente effettua la DD di erogazione del servizio e responsabile finale del controllo del servizio stesso.
  - Oggi la scheda di valutazione viene redatta esclusivamente dalla Asl mentre il nuovo regolamento prevede una piena competenza del Municipio che sarebbe irrealizzabile, piuttosto sarebbe auspicabile una valutazione condivisa tra i soggetti in campo. Anche se, certamente, la certificazione rimane una competenza medica ed in quanto tale è necessaria una unità valutativa comune ma la responsabilità di definire la scheda non può che essere della Asl competente.
  - Nel nuovo regolamento proposto si dice che l'operatore AEC ha diritto alla fruizione del pasto, anche se questo non viene conteggiato nei costi finali quindi occorre chiarirlo.
  - Nella deliberazione si parla dell'impegno che deve essere messo da parte dei servizi sociali del Municipio nel favorire una rotazione dell'offerta. Tale dichiarazione contrasta con tutto il resto dell'impalcatura del regolamento che prevede l'accreditamento comunale, il bando municipale e la scelta della scuola. In questa organizzazione non si capisce dove e come il Municipio potrebbe favorire la rotazione dell'offerta.
  - Nel momento in cui le scuole possono scegliere liberamente il soggetto erogatore del servizio all'interno di una lista, anche attingendo (come previsto dal regolamento) ad una graduatoria non vincolante di giudizi pubblicata su internet, non è chiaro come verrebbe evitata una conflittualità tra le scuole stesse per accedere ai servizi degli Enti erogatori più qualificati, a meno che non si preveda la possibilità che un solo Ente fornisca il servizio a tutto il Municipio, a questo punto però entrando in contraddizione con l'ipotesi di rotazione e avvicendamento.

#### Municipio II:

L'articolo 1 e l'articolo 2 vanno ridefiniti completamente poiché per prassi i primi articoli indicano l'ambito oggettivo e soggettivo della materia. In ogni caso si sottolinea come indicando l'ambito soggettivo occorre elencare e descrivere tutti gli attori della procedura che il Regolamento vuole predisporre e non solo i destinatari del servizio e quindi: gli alunni con disabilità: le scuole (comunali e statali e paritarie): gli organismi, i Dipartimenti: le ASL: GLI

Articolo 1 - definizione e finalità del servizio comma 3: inserire dopo le parole "incluse le gite di istruzione giornaliera", le parole "e di più giorni" in combinato disposto con l'articolo 1 comma 3 lettera 1) dove si legge che l'AEC deve "accompagnare, nell'ambito della realizzazione del PEI o equivalente, l'alunno/a con disabilità nelle uscite e nelle attività programmate, quali attività didattiche all'esterno della scuola, viaggi d'istruzione e campi scuola"

Articolo 2 - Destinatari del servizio comma 1: dopo le parole "e le scuole Primarie e secondarie di I grado" inserire anche le parole "e le scuole dell'infanzia statali, le scuole primarie statali e le scuole paritarie".

La mancanza dell'indicazione impedirebbe di fatto l'assistenza dei minori iscritti presso le scuole statali e paritarie

Articolo 5 - risorse economiche comma 1: viene disposta l'individuazione di un centro di costo specifico a cui ricondurre la copertura finanziaria del servizio in sede di Bilancio previsionale. Tale disposizione è apprezzabile ma non è sufficiente per garantire il servizio: è necessario che alla data del 15 settembre di ogni anno data di inizio delle attività scolastiche i fondi previsti per la copertura del servizio siano già nella disponibilità del Municipio, che non si debba aspettare l'assestamento di bilancio per verificare la sussistenza dei fondi che complessivamente coprono le esigenze, a meno di situazioni eccezionali ed impreviste (ad esempio l'inserimento di un numero elevato di alunni con disabilità da assistere). La formula proposta dal Regolamento in esame è attualmente già prevista e nel tempo si è rivelata non adeguata e continuamente disattesa.

comma 2 lettera c): vengono indicate "le tariffe in vigore" come uno dei tre indicatori attraverso i quali il Dipartimento Scuola "provvede ad inviare una richiesta di aggiornamento della copertura finanziaria". L'articolo deve essere oggetto di integrazione e modifica poiché le tariffe menzionate non sono riportate nel testo del regolamento, tantomeno in apposita ed allegata tabella, né è possibile ricondurle ad una fonte giuridica poiché non indicata.

Articolo 6 - Competenze istituzionali Vengono fatte le seguenti osservazioni l'attuale procedura attribuisce al Dipartimento SECS dei Municipi competenze in materia di servizi AEC

Il comma 1 attribuisce invece al Dipartimento SES (dipartimento servizi educativi scolastici, politiche della famiglia e dell'infanzia) ed alle Direzioni Socio Educative territorialmente competenti, competenze in materia di garanzia del servizio.

Si esprime contrarietà in ordine allo spostamento di competenze dagli uffici SECS agli uffici SES nella misura in cui il personale del Dipartimento SES non ha la formazione e l'esperienza che invece sono proprie dei servizi sociali che fanno capo al dipartimento SECS. Si aggiunga inoltre che il servizio di AEC seppure svolto nell'ambito scolastico, ha dei risvolti, delle sfaccettature di tipo socio pedagogico che inevitabilmente coinvolgono e richiamano competenze proprie degli uffici e dei servizi che fanno capo al Dipartimento SECS Si ritiene pertanto che tale spostamento di competenze non sia opportuno, né migliorativo del servizio

Entrando nel merito della disposizione contenuta nell'articolo 6 si sottolinea 'n ogni caso come, cos) formulato, non fornisca le garanzie adeguate per ritenere che il servizio, una volta affidato al Dipartimento SES manterrebbe gli standard qualitativi. Si sottolinea infatti l'assenza nell'articolo 6 nonché nel testo del Regolamento, di indicazioni chiare circa le modalità con le quali dovrà avvenire il passaggio di competenze e di attività tra un Dipartimento e l'altro qualora si stabilisse effettivamente di farlo.

Si richiede quindi un'integrazione della norma laddove si stabiliscano: i tempi entro i quali effettuare il passaggio di competenze, l'attribuzione delle competenze nelle more del passaggio, l'affiancamento nelle more del passaggio tra personale di Dipartimenti, i percorsi formativi obbligatori per il personale del Dipartimento SES per svolgere al meglio il nuovo e delicato compito che gli verrebbe assegnato.

Comma 5: dove si legge "spetta ai municipi competenti per l'attuazione dell'intervento, tramite i propri referenti" sostituire "propri referenti" con i "servizi sociali competenti".

Occorre specificare a quali ufficio e dipartimenti vengono ricondotti i referenti. Così formulato il comma 5 i referenti non possono dirsi né identificati né identificabili. In ogni caso si ritiene che, qualora si voglia ricondurre il servizio al Dipartimento SES, occorre consentire ai servizi sociali di mantenere un ruolo attivo nella procedura (e quindi la partecipazione ai GLH ora GLI, il rapporto con la ASL, l'acquisizione delle schede anagrafiche) proprio per il carattere che il servizio assume e per i risvolti che si possono verificare soprattutto in presenza di casi o di nuclei familiari particolarmente vulnerabili.

Alla luce di queste osservazioni si ritiene necessario avviare una discussione circa l'individuazione di un servizio interdisciplinare al quale attribuire tutte le competenze così da consentire il migliore svolgimento delle attività.

Comma 5 si chiede la soppressione del punto 4, "verifica i curricula e i requisiti del personale di AEC".

L'organismo è già accreditato quindi non è necessario che i curricula vengano rivisti, L'accREDITAMENTO deve essere effettuato in maniera tale per cui sia l'organismo accreditato ad assumersi la responsabilità delle proprie attività e delle competenze del personale.

Articolo 7 - Impegni della famiglia, della scuola e dell'organismo in premessa occorre inserire il richiamo all'alleanza educativa che si deve instaurare tra famiglia, scuola ed organismo, perché le famiglie si sentano coinvolte e possano peraltro proseguire a casa il lavoro svolto in aula dal personale docente e dal personale AEC, nell'ottica richiamata dalle linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità dei MIUR del 4 agosto 2009 (parte III paragrafo 4).

comma 3 lettera d): l'organismo deve effettuare con cadenza almeno triennale per il proprio personale AEC test psico-attitudinali dimostrativi dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni".

Si chiede la soppressione di questa disposizione ritenendo che la formazione obbligatoria a cui il personale AEC deve essere periodicamente sottoposto, ed indicata peraltro nell'articolo 7 comma 3 lettera a). nonché la supervisione ex comma c) siano di per sé sufficienti a fornire garanzie sul personale.

Si sottolinea come l'Organismo, ed in più occasioni il Regolamento lo ricorda, ha responsabilità e competenze rispetto al proprio personale e pertanto sarà l'Organismo stesso che dovrà avere cura di garantirne la competenza e l'idoneità al servizio.

Comma 3 lettera e): l'organismo deve "rendere visionabili i curricula del personale AEC alla famiglia". Si chiede la soppressione di questa disposizione.

Le motivazioni sono dettate dalle considerazioni fatte nell'ambito della valutazione del precedente comma.

Si sottolinea inoltre come occorre ricomporre le relazioni tra chi svolge un compito educativo e le famiglie, ristabilire rapporti di fiducia. L'Organismo ha la responsabilità, è stato accreditato e quindi ha superato una serie di fasti inerenti la qualità del servizio e la sussistenza di requisiti determinati ed a questa funzione di controllo ha già assolto il Dipartimento. Pertanto è l'Organismo che ha una responsabilità rispetto al servizio ed al suo personale e l'Amministrazione si è assunta l'onere di valutarne competenze ed operato e questo che deve essere sufficiente per garantire il servizio. Inoltre gli AEC svolgono un lavoro alle dipendenze dell'Organismo e non della scuola o della famiglia.

Articolo 8 - richiesta del servizio comma 1: dove si legge che "la domanda per la richiesta del servizio deve essere presentata da parte degli aventi diritto all'inizio di ogni ciclo scolastico", occorre sostituire "ogni ciclo scolastico" con "al momento dell'iscrizione scolastica".

Anticipare la domanda alla fase di iscrizione e non al momento dell'avvio del ciclo scolastico consente alle scuole sin da luglio, durante la formazione della classe, di predisporre nel rispetto di criteri diversi, tra cui quello della proporzionalità. Se l'idea è quella di riformulare il servizio come attività di inclusione, favorire una migliore composizione della classe sin da subito consente di iniziare il corso di studi con tutte le programmazioni avviate e concordate.

Comma 1: dove si legge "per le strutture della prima infanzia ed al dirigente scolastico per gli istituti comprensivi" occorre aggiungere "e per i Circoli didattici". Si ricorda che a Roma ci sono 3 circoli didattici.

Comma 2 dove si legge "Il dirigente scolastico deve provvedere all'invio della documentazione all'Ufficio Protocollo del Municipio competente territorialmente entro i termini

stabiliti per le iscrizioni scolastiche" è opportuno indicare come termine "entro e non oltre il mese di maggio".

La valutazione viene effettuata in base alla realistica possibilità per tutte le strutture di avere in loro possesso, nei tempi, la disponibilità della documentazione ricordando che per scuole si intende non solo le primarie e secondarie ma anche le scuole dell'infanzia che hanno quindi una tempistica diversa, una modalità di invio diversa - non sono domande online ma sono cartacee.

Comma 4: si legge "Ogni richiesta presentata oltre il termine viene valutata dall'Amministrazione che provvede nel caso a programmare il servizio e impegnare i fondi necessari ove disponibili oppure a richiedere l'integrazione delle risorse".

Così formulato il punto 4 va in contraddizione con il principio che il servizio è imprescindibile e che bisogna garantire i fondi sin dall'inizio del servizio stesso. Posto che il comma 4 stabilisce casi segnalati oltre i termini, occorre predeterminare una procedura con termini certi entro i quali garantire l'integrazione delle risorse.

Articolo 9 programmazione orario del servizio comma 2: dove si legge "Il piano delle ore di assistenza viene comunicato a ciascuna Scuola e all'Organismo affidatario del servizio almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico" indicare una data determinata ovvero "entro il 30 luglio" che si ritiene un termine più fattibile considerata l'attività che si deve svolgere.

Il nuovo assetto previsto dal Regolamento e l'articolo 9 non garantiscono l'alunno con disabilità nel suo diritto allo studio. Il servizio di AEC è un servizio imprescindibile, occorre garantire all'alunno di poter vivere ed avere le stesse opportunità di partecipazione alla vita scolastica al pari degli alunni normodotati. Per questo motivo occorre inserire nel deliberato l'impegno del Comune di Roma ad individuare le risorse attingendo a fondi comunali, o fondi speciali e regionali o governativi che consentano di poter garantire un effettivo servizio senza dover attingere sempre e comunque alle capacità ed alla resilienza degli operatori sociali, scolastici ed educativi.

È evidente che il taglio al bilancio determinatosi in questi ultimi anni ha portato ad una lenta ma costante diminuzione dei fondi previsti anche per servizi essenziali.

Dalla lettura dell'articolo 9 nel suo insieme, la prospettiva che i fondi non saranno comunque sufficienti per garantire l'assegnazione del numero di ore previsto per ciascun alunno con disabilità è evidente e disarmante laddove si dice che l'organismo redige in collaborazione con la scuola entro il 1° settembre di ogni anno una programmazione oraria che "preveda l'impiego degli operatori suddiviso in specifiche fasce orarie in modo da garantire la massima assegnazione oraria possibile dell'organico, e la massima copertura del servizio nel rispetto del diritto allo studio di tutti gli alunni", ed ancora al comma 4 secondo cui "La programmazione oraria formulata deve consentire all'alunno/a con disabilità la piena fruizione delle attività didattiche e l'inclusione nel gruppo classe in qualsiasi fascia oraria".

L'esperienza maturata nell'ultimo anno di servizio nel Municipio II è stata indubbiamente interessante, seppure faticosa. L'insufficienza di fondi ha impedito che il servizio di AEC potesse essere attivo già all'avvio dell'anno scolastico ed ha creato un disagio notevole. Successivamente attraverso un percorso condiviso dal Dipartimento SECS. "Assessorato alle politiche sociali del Municipio II, le Scuole e gli Organismi assegnatari è stato possibile, in un processo sinergico nuovo e seppure con una riduzione di ore importante, di intervenire dapprima attraverso l'attribuzione ai casi più delicati di un monte ore adeguato e secondo le indicazioni sanitarie, mentre per gli altri alunni con disabilità non avendo i fondi per garantire loro il numero di ore riconosciuto in sede di valutazione personale. Le ore sono state assegnate alle scuole che successivamente hanno operato insieme all'Organismo per l'assegnazione ai Singoli alunni con disabilità. Di fatto la situazione di difficoltà ha obbligato vari enti ad individuare nuove forme organizzative che non impedissero lo svolgimento del piano Individuale del singolo minore.

Pertanto, poste le premesse di cui sopra, la formula prevista all'articolo 9 deve essere più chiara e coerente. Se va verso questa direzione dovrebbe essere formulata in maniera più esplicita ed al comma 1 dove si legge che "l'assegnazione del numero di ore del servizio di assistenza ai singoli utenti è disposta da parte dell'ufficio Municipale competente" occorre aggiungere dopo singoli utenti "conferita alle scuole".

Comma 6: "Per ogni singolo alunno/a sono riconosciute ulteriori ore "indirette" effettuate dall'AEC per la programmazione e la progettazione degli interventi o per la partecipazione al lavoro di rete (ad esempio partecipazione ai GLI)".

Laddove il numero di ore non è soddisfacente per l'assistenza del bambino, prevedere la possibilità che la partecipazione alle riunioni di scuola possa essere scontato dal monte ore del minore rischia di ridurre ulteriormente l'assistenza. Allo stesso tempo occorre fare una valutazione più approfondita perché rischio è impedire la partecipazione dell'assistente.

Comma 7. Si legge che "il piano delle ore di assistenza e la programmazione oraria sono suscettibili di variazioni, su richiesta della famiglia o della scuola, sia nel corso del ciclo scolastico che dell'anno scolastico, solo in caso di significative ed oggettive variazioni del fabbisogno dell'alunno/a". Il comma va riformulato e va aggiunto che "la proposta verrà valutata nell'ambito del GLI da tutti gli organismi che si occupano del percorso di assistenza ai sensi della legge 104 così come modificata dal D.lgs del 2017".

#### Articolo 10 - Variazione e cessazione del servizio

comma 2 dove si legge "La cessazione del servizio può avvenire per decisione della famiglia, previa comunicazione alla scuola e all'amministrazione attraverso presentazione di modulo di rinuncia", stante la delicatezza della situazione, occorre apporre delle modifiche alla luce delle seguenti considerazioni: è evidente che qualora vi siano condizioni perché il servizio cessi occorre che la procedura venga specificata, che vengano elencate delle possibili e plausibili ragioni e che visto che il servizio viene assegnato a seguito della determinazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 104 e del riconoscimento della condizione di invalidità, occorre che si valuti l'opportunità che la famiglia presenti la domanda alla scuola la quale avvia una valutazione della domanda informando l'organismo, i servizi sociali ed il dipartimento delle politiche educative, che la valutazione dell'opportunità di acconsentire alla cessazione venga valutata nell'ambito del GLHO e che tenga in considerazione il disagio e l'equilibrio che si potrebbe alterare qualora il minore proseguisse l'attività scolastica ma privo di AEC.

I GLHO sono i gruppi di lavoro della singola classe e si riuniscono diverse volte l'anno o su richiesta mentre i GLH d'istituto si convocano due tre volte l'anno ma sulla programmazione generale. Nel GLHO si parla invece del singolo caso. Per questo motivo bisogna indicare i casi e comunque la proposta avanzata viene valutata dal GLHO.

#### Articolo 11 Mansioni dell'AEC

comma 2: viene riportata una domanda come esempio ma sarebbe opportuno indicare la nozione corrispondente.

comma 3 lettera c) si legge tra i compiti dell'AEC quello di "affiancare il personale riabilitativo per i relativi interventi ove previsto". Si chiede la soppressione del comma laddove SI fa presente che a scuola non c'è il personale riabilitativo e la figura AEC non può sostituirlo o svolgere compiti simili in continuazione di attività svolte all'esterno.

comma 3 lettera n): "assicurare, qualora necessario e concordato nell'ambito dei Gruppi d'inclusione scolastica o equivalente, un particolare e prolungato impegno per l'assistenza notturna in camera dell'alunno/a con disabilità durante i campi scuola, in virtù del rapporto di collaborazione con il corpo docente. La scuola stabilisce i tempi di recupero concordandoli con il Coordinatore dell'organismo. in questo caso occorre aggiungere alla fine "L'organismo fa recuperare l'orario nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro".

Comma 5: è prevista la somministrazione dei medicinali che va fatta tenendo conto di alcuni criteri enunciati.

Si ravvisa la necessità che dopo la frase "L'eventuale somministrazione di farmaci in orario e in ambito scolastico da parte dell'AEC è possibile alle seguenti condizioni" si aggiunga "e nel rispetto delle linee guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico emanate dal MIUR e dal Ministero della salute il 25/17/2005".

Si sottolinea come la soluzione più adeguata e opportuna sarebbe quella di introdurre una ulteriore specializzazione e formazione del personale che solo così può effettuare questo tipo di servizio.

Comma 6: si sostituisca l'espressione "potrà essere" con la parola "dovrà essere".

Articolo 12 - requisiti dell'AEC comma 1: la frase "L'AEC, nelle more di quanta previsto all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 7 aprile 2017 relativamente alla definizione dei profili professionali e di specifici percorsi formativi, deve possedere i seguenti requisiti per lo svolgimento del servizio:" deve essere così sostituita nel seguente modo "L'AEC, nelle more di quanto previsto all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 7 aprile 2017 relativamente alla definizione dei profili professionali e di specifici percorsi formativi, deve possedere i requisiti per lo svolgimento del servizio previsti ai sensi della Deliberazione n. 452 dell'11/10/2012 della Regione Lazio di Istituzione del "Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi" • Approvazione Linee di indirizzo e Procedura di aggiornamento - approvazione di n. 108 profili formativi caratterizzanti settori economici del territorio regionale e Inserimento nel Repertorio.

La Regione Lazio è ad oggi l'unica Regione ad aver istituito con deliberazione regionale il profilo dell'Assistente Educativo. Visto il percorso compiuto ed avendo quindi una figura professionale di riferimento, nelle more dell'introduzione della figura professionale a livello nazionale è possibile individuare nella Deliberazione n. 452 della Regione Lazio la fonte normativa di riferimento.

Comma 5: "Assenza di condanne penali definitive ai sensi della normativa vigente nazionale e regionale", Si chiede di sopprimere il comma o modificarlo specificando l'indicazione delle sole condanne penali che possono avere una rilevanza con il lavoro che si svolge e non di qualsiasi condanna penale.

Comma 6: "non possono accedere coloro che per il medesimo profilo siano stati dispensati dal servizio ovvero siano stati licenziati per non superamento del periodo di prova o che siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare" si chiede la soppressione del comma 6.

Art. 13 - Inquadramento contrattuale dell'operatore AEC clausola sociale.

Comma 3 aggiungere a "In sede di prima applicazione del presente regolamento, ai fini del corretto inquadramento contrattuale dell'AEC si richiama il Contratto di secondo livello regionale per le lavoratrici e lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo (Cooperative Sociali 2013/2015) laddove recita che: "il personale impiegato nei servizi di assistenza scolastica viene inquadrato nella posizione CI" la seguente frase "lo stesso a seguito di percorsi formativi specifici organizzati internamente o esternamente alle Cooperative, sarà inquadrato nella posizione economica DI".

Art. 15 Selezione dell'organismo assegnatario del servizio.

Comma 1: "Allo scopo di definire modalità uniformi di erogazione del servizio su tutto il territorio cittadino ed al fine di garantire un sistema di valutazione delle prestazioni degli Organismi erogatori, ogni Organismo che intende erogare il servizio deve chiedere L'iscrizione al Registro Unico Cittadino (RUC) - Area Disabili, istituito presso il Dipartimento V - Politiche Sociali e della Salute ai sensi della delibera 90/2005 e ssmi" modificare il comma nella parte finale sostituendo la frase "L'iscrizione al Registro Unico Cittadino (RUC) — Area Disabili,

istituito presso il Dipartimento V Politiche Sociali e della Salute ai sensi della delibera 90/2005 e ssmi con l'indicazione di un Registro unico AEC.

Comma 2: modificare la parte iniziale "L'iscrizione del soggetto nel Registro funge da strumento di preselezione per l'accesso alle procedure di affidamento del servizio nel seguente modo "l'iscrizione dell'organismo nel Registro è condizione indispensabile ma non sufficiente per l'accesso alle procedure di affidamento del servizio".

Occorre inserire i requisiti per l'iscrizione al Registro attraverso un allegato al Regolamento o indicandoli nel Regolamento stesso. È questa una condizione imprescindibile

Comma 3: modificare il riferimento temporale indicato nella parte iniziale "I municipi con frequenza triennale espletano e concludono entro il mese di febbraio (...)" con "entro 30 aprile" per uniformare tutte le scuole comprese quindi materne e primarie.

Comma 3: eliminare la parte in cui si dice "qualificando gli organismi idonei con relativo punteggio di merito", si ritiene poco opportuno specificare il punteggio che ha determinato l'accreditamento perché forviante. Le singole istituzioni scolastiche potrebbero porre "attenzione più su un mero valore numerico che su un insieme di caratteristiche sostanziali che porterebbero a scegliere i/ primo organismo in graduatoria.

Comma 4: "ogni organismo può partecipare al bando per un massimo di tre Municipi (...)" sostituire la parte con la frase "ogni organismo non può svolgere il servizio in più di quattro Municipi".

Comma 5 "La lista degli Organismi idonei con relativo punteggio eliminare la parte in cui è prevista la pubblicazione del punteggio degli organismi (vedi sopra).

Comma 6 "Ogni scuola e istituto comprensivo sceglie l'Organismo, entro il mese di aprile e con cadenza annuale" modificare con "entro il mese di maggio" e stralciare la parte in cui si indica la cadenza annuale per introdurre invece una "cadenza triennale", come nella procedura che prevede il comma 3, determinante per dare continuità al servizio.

Comma 8 "Con Deliberazione di Giunta Capitolina viene fissato il corrispettivo orario per l'erogazione del servizio in considerazione dell'inquadramento contrattuale dell'AEC." Aggiungere alla fine "e dei costi di gestione come previsto dalla delibera 135 del Comune di Roma".

La deliberazione di Giunta 'n cui viene stabilito il corrispettivo orario per l'erogazione del servizio deve essere fatta necessariamente prima che venga avviata la procedura di accreditamento. Si ricorda che l'accreditamento non si svolge come per le procedure d' messa a bando di un servizio in cui gli organismi fanno una proposta economica ma è necessario che "Amministrazione abbia stabilito precedentemente il corrispettivo perché l'organismo possa fare tutte le valutazioni di merito e decidere quindi, laddove convenienti, di partecipare o meno alla procedura d' accreditamento.

Art 16 monitoraggio del servizio comma 1 "Il Dipartimento SES provvede all'istituzione di un sistema di controllo, monitoraggio e valutazione qualitativo e quantitativo della esecuzione del servizio, La valutazione del servizio avviene con il coinvolgimento dei tre "attori" del servizio stesso' gli alunni destinatari. ovvero le loro famiglie o Amministratori di Sostegno nei casi di ridotte capacità cognitive, gli Organismi e le scuole/IC. Eliminare l'Organismo dagli organi che effettuano il monitoraggio e controllo del servizio poiché l'Organismo eroga il servizio e quindi non può far parte dell'organo che effettua controllo e monitoraggio.

Piuttosto introdurre la ASL e uffici SECS tra gli organi che effettuano il controllo stesso.

Comma 2 - "Il sistema di cui al punto 1. Consente anche agli alunni destinatari, ovvero alle loro famiglie o Amministratori di Sostegno nei casi di ridotte capacità cognitive, di esprimere la propria opinione attraverso indici di gradimento per il singolo Organismo e per il servizio stesso.

Occorre indicare quali sono gli indici di gradimento ed i criteri con i quali si stabiliscono. Inoltre bisogna indicare il periodo temporale in cui vengono somministrati i questionari. Per questo motivo è necessario che si provveda a stabilire preventivamente quali sono i criteri, gli indici e la fase temporale in cui debbono essere somministrati e chi li elabora ed occorre predisporre le schede di valutazione inserendole in allegato al presente Regolamento ed approvandole con esso soprattutto nella misura in cui si legge al comma 4 successivo che sono indispensabili per la prosecuzione del servizio ("Tali indici sono tenuti in appropriata considerazione nella valutazione di cui all'art 15 La valutazione positiva del servizio erogato è condizione indispensabile per la prosecuzione dell'affidamento del servizio in essere e per la partecipazione a nuovi affidamenti.").

comma 3 - prevede la pubblicazione dei dati degli Indici di gradimento che non si ritiene opportuna e si chiede di eliminare la parte. Poiché viene indicata come data di pubblicazione quella del mese di marzo occorre necessariamente indicare entro quanto vadano compilati e consegnati, a chi vanno consegnati e chi effettua la valutazione e l'elaborazione.

Art 17 Divieti comma 2 'E fatto divieto ai familiari e alla scuola di richiedere prestazioni che non rientrano nel PEI. In tal caso si provvederà alla sospensione del servizio erogato." La punizione viene ritenuta eccessiva soprattutto perché andrebbe a colpire non un comportamento ma una semplice intenzione (quella di "richiedere prestazioni").

Art 19 Disposizioni finali e norme transitorie comma I "Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio digitale di Roma Capitale.

La disposizione è chiara ed inequivocabile e pertanto occorre che il Regolamento al momento della sua pubblicazione sia completo di ogni sua parte compresi gli allegati indicati nelle osservazioni e compresa la deliberazione di Giunta che deve stabilire il pagamento della figura professionale;

Che, con nota prot. RC20170022646 del 28 luglio 2017, i surriportati pareri espressi dai Municipi sono stati trasmessi alle Commissioni Capitoline Permanenti V e XI.

Atteso che le Commissioni Capitoline Permanenti V e XI, nella seduta congiunta dell'1 agosto 2017, in ordine alla proposta hanno espresso parere favorevole;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare l'allegato Regolamento per il Servizio educativo per l'Autonomia degli alunni con disabilità.

**REGOLAMENTO DI ROMA CAPITALE PER  
IL SERVIZIO EDUCATIVO PER L'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ**

## **INDICE**

### **Titolo I - ASPETTI GENERALI**

Art. 1 - DEFINIZIONE E FINALITA'

Art. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Art. 3 - DURATA

Art. 4 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

### **TITOLO II - ORGANIZZAZIONE**

Art. 5 - RISORSE ECONOMICHE

Art. 6 - COMPETENZE ISTITUZIONALI

Art. 7 - IMPEGNI DELLA FAMIGLIA, DELLA SCUOLA E DELL'ORGANISMO

Art. 8 - RICHIESTA DEL SERVIZIO

Art. 9 - SCHEMA ORARIO DEL SERVIZIO

Art. 10 - VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO NELLE SCUOLE CAPITOLINE

### **TITOLO III - COMPITI E REQUISITI OEPA**

Art. 11 - COMPITI DELL'OEPA

Art. 12 - REQUISITI DELL'OEPA

Art. 13 - INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DELL'OPERATORE OEPA E CLAUSOLA SOCIALE

Art. 14 - COORDINATORE OEPA

### **TITOLO IV - SELEZIONE DELL'ORGANISMO E MONITORAGGIO**

Art. 15 - SELEZIONE DELL'ORGANISMO ASSEGNATARIO DEL SERVIZIO

Art. 16 - MONITORAGGIO, CONTROLLO E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 17 - DIVIETI

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

## **TITOLO I**

### **ASPETTI GENERALI**

#### **ARTICOLO 1: DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO**

Il servizio Educativo per l'Autonomia degli alunni con disabilità, di qui in seguito denominato servizio, è istituito a beneficio degli alunni con disabilità aventi diritto e concorre all'effettiva attuazione del diritto allo studio.

Il servizio è organizzato con la finalità di garantire il supporto educativo-assistenziale, ai sensi degli art. 12, 13, 14 della legge n. 104/92, ed erogare gli interventi funzionali ad accrescere o mantenere il livello di autonomia, interazione ed inclusione degli alunni con disabilità.

Il servizio si realizza all'interno della scuola e in tutte le attività scolastiche anche esterne, incluse le gite di istruzione giornaliera, campi scuola e/o viaggi d'istruzione, mediante la figura dell'Operatore Educativo per l'Autonomia, di qui in seguito denominato OEPA, e non comporta alcun onere per la famiglia.

#### **ARTICOLO 2: DESTINATARI DEL SERVIZIO**

1. I destinatari sono gli alunni con disabilità certificata, o in via di certificazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92, frequentanti le Scuole dell'Infanzia Capitoline e dello Stato, nonché le scuole statali Primarie e Secondarie di I grado presenti nel territorio di Roma Capitale.
2. La necessità del servizio per la frequenza scolastica viene certificata dall'ufficio Tutela della Salute Mentale e della Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) dell'ASL competente territorialmente ovvero dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare.

#### **ARTICOLO 3: DURATA**

Il servizio, fermo restando la persistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, viene garantito con carattere di continuità dall'inizio al termine dell'anno scolastico e per tutta la durata del ciclo scolastico di riferimento, favorendo la continuità educativa, quale fattore essenziale per l'inclusione scolastica.

#### **ARTICOLO 4: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

1. L'attività svolta attraverso il servizio è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva sia dell'attività didattica degli insegnanti che del supporto del personale scolastico adibito ad incarichi non didattici.
2. Il servizio viene svolto in base alle specifiche del Piano Educativo Individualizzato (PEI) predisposto ed approvato dall'istituto scolastico e tiene conto delle indicazioni evidenziate nel profilo di funzionamento, ovvero nella diagnosi funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale (PDF) o equivalenti, integrandosi con le attività riabilitative di secondo livello di competenza della ASL e delle strutture riabilitative accreditate e/o convenzionate.  
Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dai competenti uffici municipali sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

3. Il servizio, in coerenza con il progetto individuale e a garanzia di continuità ed efficacia, viene opportunamente integrato con tutti gli altri interventi che coinvolgono il soggetto con disabilità.
4. Il servizio ha carattere di prevenzione secondaria e terziaria in relazione al livello di complessità della disabilità e alle potenzialità evolutive dell'alunno.
5. Il servizio assume un ruolo primario per i soggetti con disabilità per
  - consentire la comunicazione e la relazione con l'ambiente e il gruppo scolastico
  - garantire sostegno e mediazione per i bisogni essenziali (autonomia personale, spostamento, attivazione di funzioni prassiche e della comunicazione);
  - stimolare il raggiungimento e il mantenimento dell'autonomia personale, ivi compresa la cura dell'igiene personale e l'uso dei servizi igienici;
6. L'operatività del servizio, in attuazione del PEI, prevede interventi di assistenza fisica e di relazione ed è finalizzata:
  - al supporto dell'attività didattico-educativa interna e all'inclusione in aula e/o nel gruppo classe, prevenendo situazioni di isolamento;
  - al supporto nelle attività finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale puntando a stimolare l'autosufficienza;
  - a favorire la mediazione nelle comunicazioni verbali e non verbali;
  - a contribuire al raggiungimento di un equilibrato rapporto con l'ambiente;
  - alla vigilanza, all'accompagnamento e all'assistenza
  - all'ausilio nell'alimentazione;
  - a facilitare l'inserimento sul piano sociale durante gli accompagnamenti ai servizi educativo-scolastici promossi e realizzati dalla scuola per lo svolgimento di attività ludiche laboratoriali, culturali e sportive previste dal PEI;
  - a favorire l'autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante (esplorazione dell'ambiente circostante, prime escursioni nel mondo esterno) anche attraverso la cura dei rapporti di rete con le strutture ricreative e culturali scolastiche e della comunità territoriale.

## **TITOLO II**

### **ORGANIZZAZIONE**

#### **ARTICOLO 5: RISORSE ECONOMICHE**

1. La copertura finanziaria necessaria all'espletamento del servizio avviene qualificando la spesa sul centro di responsabilità di competenza municipale dedicato ed autonomo in sede di Bilancio previsionale. A tale scopo le competenti Direzioni Municipali quantificano entro il 30 settembre di ogni anno il fabbisogno di risorse per il successivo bilancio previsionale sulla base:
  - a) del numero di alunni con disabilità in carico durante l'anno scolastico in corso
  - b) del relativo piano orario del servizio
  - c) del costo del servizio.
2. Entro la fine del mese di aprile di ogni anno il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, sulla base delle richieste avanzate dai Municipi e ai fini dell'asestamento di bilancio di norma previsto a luglio, provvede a inviare una richiesta di aggiornamento della copertura finanziaria del servizio relativo al terzo quadrimestre dell'anno contabile che tenga conto:
  - a) delle permanenze, dei nuovi alunni iscritti e di quelli uscenti
  - b) del piano orario medio di servizio
  - c) del costo del servizio

3. L'Amministrazione provvede a rendere disponibili i fondi necessari a garantire il servizio sia in termini di qualità che di risorse professionali appropriate sul menzionato centro di costo.

## **ARTICOLO 6: COMPETENZE ISTITUZIONALI**

1. Il servizio è garantito dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell'Infanzia, di seguito denominato Dipartimento, e dalle Direzioni Socio-Educative territorialmente competenti.
2. Il Dipartimento promuove la concertazione interistituzionale con l'Ufficio Scolastico Regionale, le Scuole, il Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute, i Municipi, le Aziende ASL e le altre istituzioni coinvolte nello sviluppo del servizio per definire strategie cittadine di intervento condivise.
3. Entro giugno di ogni anno il Dipartimento elabora un rapporto dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, in termini di livello di servizio erogato, attraverso appropriati indicatori e relativi indici quantitativi e qualitativi, sulla base delle normative vigenti di settore, unitamente a quelli previsti dai piani annuali esecutivi di gestione (PEG).
4. Il Dipartimento predispose la pianificazione del fabbisogno e verifica annualmente raccordandosi con i Municipi in sede di bilancio previsionale che la differenza tra il numero medio di ore di servizio per alunno/a di ciascuno municipio e il numero medio di ore di servizio per alunno/a totale non sia maggiore del 20%. Nel caso effettua i controlli necessari a dirimere e validare le differenze.
5. Il Dipartimento è promotore di eventuali accordi, non onerosi per l'Amministrazione, tra gli operatori economici che erogano il servizio di ristorazione nelle scuole e gli Organismi assegnatari del Servizio Educativo per l'Autonomia. Tali accordi sono finalizzati all'erogazione del pasto all'OEPA nei casi in cui quest'ultimo eroghi la sua prestazione lavorativa durante l'orario di mensa dell'alunno e compatibilmente con le norme contrattuali.
6. Spetta ai Municipi competenti per l'attuazione dell'intervento, tramite i propri referenti:
  - raccordarsi con le scuole del territorio, i servizi ASL TSMREE territorialmente competenti e con i centri accreditati con il Sistema Sanitario Nazionale per un costante coordinamento degli interventi;
  - acquisire le schede anagrafiche degli utenti, e tutta la documentazione necessaria alla corretta esecuzione del servizio;
  - verificare i curricula e i requisiti del personale di OEPA nei casi di sostituzione temporanea o definitiva dell'operatore;
  - verificare e monitorare il corretto espletamento del servizio, le prestazioni e la sua qualità, chiedendo la sostituzione del personale in caso di comportamento scorretto o inadeguato;
  - verificare il rispetto degli accordi contrattuali e la corretta applicazione del C.C.N.L. di categoria al personale impiegato nel servizio attivando qualora necessario l'Osservatorio del Lavoro, o organo equivalente di autocontrollo interno all'amministrazione Capitolina, anche al fine di attuare strategie di contrasto al lavoro sommerso nel settore in questione;
  - provvedere, anche per il tramite della Centrale Unica degli Acquisti, a fornire materiali e ausili inerenti l'arredo scolastico (banchi speciali, sedie, tappetoni, cunei, ecc.), ausili e attrezzature necessarie ai fini di rendere pienamente efficace il servizio di assistenza educativa e culturale nelle scuole oggetto del presente Regolamento tenendo conto che sono esclusi dall'erogazione agli utenti gli ausili e le apparecchiature protesiche personali inserite nel Nomenclatore Tariffario di cui al DCPM 12.01.2017

"Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza" e smi, perché forniti dalla ASL.

7. È prevista la possibilità di un Protocollo d'Intesa tra Comune, ASL e Scuola finalizzato al ricondizionamento da parte dell'ASL di beni e ausili assegnati alla struttura scolastica per alunni con disabilità che ne renda possibile il loro riutilizzo istituendo un archivio consultabile attraverso i Centri Territoriali di Supporto-CTS, nel quale vengano messi a disposizione.

## **ARTICOLO 7: IMPEGNI DELLA FAMIGLIA, DELLA SCUOLA E DELL'ORGANISMO**

1. La Famiglia  
Il ruolo della famiglia è nella realizzazione del Progetto Individuale e del PEI e si esplica anche attraverso:
  - a. la partecipazione nelle sedi previste dalla normativa e a tutti gli altri momenti promossi dalla scuola;
  - b. proposte e suggerimenti migliorativi del servizio al Municipio
  - c. la comunicazione di tutti gli elementi, anche della vita extra scolastica, utili alla definizione del percorso educativo e formativo al Municipio;
  - d. il rispetto dell'orario di frequenza scolastica;
2. La scuola
  - a. favorisce la partecipazione delle famiglie a momenti di incontro e confronto sull'organizzazione del servizio anche attraverso la proposta di Patti Formativi Individualizzati;
  - b. ha il compito di organizzare e realizzare il servizio ottimizzando le risorse assegnate, con esclusione di qualunque attività non prevista dal PEI;
  - c. in caso di criticità emerse nel servizio, anche dietro comunicazione ricevuta dalla famiglia, effettua segnalazione all'ufficio Municipale competente per l'attivazione di strumenti previsti dal contratto.
3. L'Organismo deve
  - a. garantire al personale OEPA, nelle more di quanto previsto all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 66, una formazione periodica con frequenza almeno annuale e presso Enti di Formazione accreditati, presso Cooperative o Associazioni che abbiano attivato corsi di formazione riconosciuti dalla Regione Lazio. Tale formazione è inerente le specifiche competenze necessarie per lo svolgimento delle attività;
  - b. rendersi disponibile, attraverso il Coordinatore del Servizio Educativo per l'Autonomia ed i singoli Operatori assegnati agli alunni, al confronto con la scuola e la famiglia, garantendo la massima collaborazione a tutte le iniziative tese a verificare l'efficacia del proprio operato rispetto al raggiungimento degli obiettivi educativi dell'alunno e la soddisfazione dell'utenza;
  - c. supervisionare, con frequenza almeno mensile, gli interventi degli operatori OEPA sul posto di lavoro al fine della migliore efficacia dell'intervento;
  - d. fornire i curricula del personale OEPA come parte integrante della documentazione richiesta dall'Amministrazione, per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al successivo articolo 15, che può renderli visionabili alle scuole e/o famiglie dietro specifica richiesta e nel rispetto della tutela della privacy, come previsto dalla vigente normativa di riferimento;
  - e. garantire in costanza di contratto la continuità dell'operatore assegnato all'alunno/a nell'arco del ciclo scolastico. Laddove questo non fosse possibile, per volontà

indipendente dall'Organismo, deve essere previsto un affiancamento, non oneroso per l'Amministrazione, finalizzato a mitigare l'impatto negativo per l'alunno/a derivante dal cambio della figura di riferimento;

- f. favorire il massimo orario di lavoro per il personale OEPA nel rispetto di quanto previsto dal contratto di lavoro e delle proprie esigenze organizzative.

#### **ARTICOLO 8: RICHIESTA DEL SERVIZIO**

1. La domanda per la richiesta del servizio deve essere presentata da parte degli aventi diritto all'inizio di ogni ciclo scolastico, ovvero con frequenza pari alla validità della certificazione ex lege n. 104/92 art.3, ordinariamente entro i termini stabiliti per le iscrizioni scolastiche al Municipio per le strutture della Prima Infanzia e al dirigente scolastico per gli Istituti Comprensivi statali.
2. Gli Istituti Comprensivi statali provvedono all'invio al Municipio competente territorialmente della domanda e dei documenti di cui al successivo comma 3.
3. Alla domanda deve essere allegata copia dei documenti richiesti sulla base delle indicazioni fornite con apposita circolare del Dipartimento da emanarsi in tempi utili per l'iscrizione scolastica.
4. Ogni richiesta presentata oltre il termine viene valutata dall'Amministrazione che provvede nel caso a programmare il servizio e impegnare i fondi necessari ove disponibili oppure a richiedere l'integrazione delle risorse.
5. Il servizio è rivolto agli alunni residenti nella città di Roma e frequentanti Istituti Scolastici del territorio cittadino. L'Amministrazione provvede ad attivare accordi istituzionali al fine di garantire il servizio agli alunni residenti nel territorio di Roma Capitale e frequentanti strutture scolastiche nei comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale e agli alunni non residenti che frequentano le strutture scolastiche site nel territorio capitolino.

#### **ARTICOLO 9: PROGRAMMAZIONE ORARIO DEL SERVIZIO**

1. L'assegnazione del numero di ore del servizio ai singoli alunni conferita alla scuola è disposta da parte dell'Ufficio Municipale competente all'esito del processo di definizione dell'intervento ed in coerenza con il Progetto Individuale:
  - a) sulla base della documentazione di cui all'art. 8
  - b) in funzione dell'orario scolastico degli alunni
  - c) previo confronto con il servizio ASL territoriale e la scuola
  - d) utilizzando la scheda per le assegnazioni orarie di cui all'art. 18 - comma 3
2. Il piano delle ore di servizio, unitamente alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico-funzionale di ciascun alunno/a, viene comunicato a ciascuna Scuola e all'Organismo affidatario del servizio almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico.
3. L'Organismo affidatario redige in collaborazione con la scuola, entro il 1° settembre di ogni anno, una programmazione oraria degli operatori, individuati anche in funzione del tipo di disabilità dell'alunno/a e delle sue peculiari esigenze, suddivisa in specifiche fasce orarie in modo da garantire la massima assegnazione oraria possibile dell'organico, la disponibilità per effettuare le sostituzioni in modo tempestivo e la massima copertura del servizio nel rispetto del diritto allo studio di tutti gli alunni.
4. La programmazione oraria formulata deve consentire all'alunno/a con disabilità la piena fruizione delle attività didattiche e l'inclusione nel gruppo classe in qualsiasi fascia oraria.
5. La programmazione oraria di cui al punto 3, così come la scheda di cui al punto 1.d, sono rese disponibili alle famiglie su loro richiesta ai sensi della normativa vigente.

6. Per ogni singolo alunno/a sono riconosciute ulteriori ore "indirette" effettuate dall'OEPA per la programmazione e la progettazione degli interventi o per la partecipazione al lavoro di rete (ad esempio partecipazione ai GLI) secondo le indicazioni contenute nel capitolato prestazionale e nel contratto stipulato con l'Organismo.
7. Il piano delle ore di servizio e la programmazione oraria sono suscettibili di variazioni, sia nel corso del ciclo scolastico che dell'anno scolastico, solo in caso di significative ed oggettive variazioni del fabbisogno dell'alunno/a debitamente documentate e comunicate al Municipio.
8. L'ufficio municipale competente provvede, laddove necessario, ad incontrare l'alunno/a e la sua famiglia prima dell'inizio dell'anno scolastico, fornendo agli stessi le informazioni riguardo le modalità d'espletamento del servizio.

#### **ARTICOLO 10: VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO NELLE SCUOLE CAPITOLINE**

La scuola, l'OEPA, l'Organismo affidatario, la famiglia e l'Amministrazione sono tenuti ad una reciproca informazione circa le condizioni che possono determinare variazioni nel programma concordato.

La cessazione del servizio può avvenire per decisione della famiglia, previa comunicazione scritta alla scuola e al Municipio competente attraverso presentazione di modulo di rinuncia.

Allo stesso modo, la scuola e/o il Municipio per ingiustificata assenza per almeno 30 giorni consecutivi, possono procedere all'interruzione del servizio, previa comunicazione scritta alla famiglia.

### **TITOLO III**

#### **COMPITI E REQUISITI**

#### **ARTICOLO 11: COMPITI DELL'OEPA**

1. L'OEPA è una figura distinta e non sostitutiva delle altre figure presenti a scuola, quali docenti curricolari, di sostegno e collaboratore scolastico. L'attività dell'operatore contempla il supporto alla cura dell'igiene personale e alla deambulazione integrando le attività del collaboratore scolastico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dai CCNL di settore. Il ruolo dell'OEPA è fondamentale per la totale inclusione dell'alunno/a con disabilità nell'arco del percorso scolastico.
2. L'intervento dell'OEPA è personalizzato ai bisogni specifici di ogni alunno/a con disabilità con lo scopo di supportare l'alunno/a negli aspetti delle funzionalità compromesse ed indicate nel PEI e di favorire, attraverso l'esperienza educativa, il pieno inserimento nella comunità scolastica.
3. L'OEPA ha il compito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sulla base del monte ore assegnato di:
  - a. collaborare all'accoglienza dell'alunno/a con disabilità all'entrata a scuola aiutandolo/a sia nella deambulazione sia con eventuali ausili;
  - b. collaborare in aula o nei laboratori con l'insegnante nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche in quelle che richiedono una facilitazione socio-relazionale e/o nella comunicazione;

- c. svolgere attività di supporto durante le lezioni proponendo i contenuti presentati dall'insegnante in un linguaggio o canale più accessibile (es: immagini e schemi durante le spiegazioni);
  - d. favorire la coerenza tra interventi riabilitativi e attività didattico-educativa, nel quadro generale di un progetto complessivo di vita della persona con disabilità;
  - e. favorire la relazione degli alunni con disabilità e incoraggiare la socializzazione per promuovere l'espressione delle potenzialità personali proponendosi come "traduttore" e ponte, ove necessario, con i compagni di classe;
  - f. affiancare, qualora necessario, l'alunno/a con disabilità durante la condivisione del pasto come esperienza di integrazione ed autonomia fornendo il supporto necessario e operando per favorire una corretta educazione alimentare e un buon rapporto con il cibo durante il momento della mensa;
  - g. assistere l'alunno/a con disabilità nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona attuando, ove possibile, forme educative che consentono il recupero e/o la conquista dell'autonomia come previsto nel PEI integrando il collaboratore scolastico nelle attività inerenti l'assistenza di base e l'igiene della persona;
  - h. assicurare collaborazione per l'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, nello spostamento nei locali all'interno della scuola e nelle attività di particolare disagio;
  - i. partecipare, se espressamente convocato, alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti, singolarmente e/o riuniti negli Organi collegiali, con i referenti delle strutture sanitarie o centri convenzionati e con i servizi territoriali che hanno a vario titolo in carico l'alunno/a;
  - j. partecipare ai Gruppi per l'Inclusione scolastica degli alunni assegnati ove convocato;
  - k. partecipare, in continuità con il coordinatore dell'Organismo, alla stesura del PEI contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica;
  - l. collaborare nei limiti delle proprie competenze, delle indicazioni del coordinatore dell'Organismo e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno/a con disabilità a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste nel PEI;
  - m. accompagnare, nell'ambito della realizzazione del PEI, l'alunno/a con disabilità nelle uscite e nelle attività programmate, quali attività didattiche all'esterno della scuola, gite o viaggi d'istruzione e collaborare con il corpo docente per l'individuazione delle strategie più adatte nei casi di difficoltà connesse al trasporto e al soggiorno;
  - n. assicurare, qualora necessario e concordato nell'ambito dei Gruppi, l'inclusione scolastica, un particolare e prolungato impegno per l'assistenza dell'alunno/a con disabilità durante i viaggi d'istruzione;
  - o. collaborare nelle forme e nei tempi concordati con il Municipio alla realizzazione di iniziative e attività con cui la scuola e i servizi territoriali mirano congiuntamente all'integrazione dell'alunno/a con disabilità in altre strutture del territorio;
  - p. curare le attività per favorire la partecipazione dell'alunno nei programmi educativi avviati dalla scuola in rete con le strutture ricreative e culturali.
4. L'eventuale somministrazione di farmaci in orario e in ambito scolastico da parte dell'OEPA, salvo disponibilità dello stesso, è possibile alle seguenti condizioni, secondo le linee guida del MIUR e delle indicazioni degli Enti competenti:
- a. non deve richiedere competenze tecniche o discrezionalità;
  - b. deve essere richiesta e autorizzata formalmente dalla famiglia;

- c. le modalità di somministrazione devono essere indicate dettagliatamente dal medico curante;
- d. le modalità organizzative devono essere concordate con il Medico curante, l'ufficio Municipale, il Dirigente scolastico o Funzionario del Servizio Educativo/Scolastico, il Coordinatore dell'Organismo.

Nel caso la somministrazione richieda specifica formazione "in situazione" questa deve essere effettuata a scuola dal personale del distretto Sanitario di riferimento o altro Medico competente.

## **ARTICOLO 12: REQUISITI DELL'OEPA**

L'OEPA, nelle more di quanto previsto all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 66 relativamente alla definizione dei profili professionali e di specifici percorsi formativi, deve possedere i seguenti requisiti per lo svolgimento del servizio, salvo ulteriori indicazioni contenute nelle procedure di affidamento:

1. Maggiore età;
2. Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana oppure cittadinanza di paesi terzi e trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs.165/2001 come modificato dall'art. 7 della L. 97/2013 (esempio: permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato, o essere familiare, con diritto di soggiorno, di cittadino UE) con conoscenza certificata della lingua italiana (livello C2 del Quadro comune di riferimento europeo);
3. Godimento dei diritti civili e politici; nel caso di cittadini non italiani devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza;
4. Idoneità alla mansione;
5. Assenza di condanne penali ai sensi della vigente normativa nazionale;
6. Titolo di studio
  - a. Diploma di istruzione secondaria di II grado ad indirizzo magistrale o Servizi socio-sanitari o Educatore professionale

oppure

- b. Diploma di istruzione secondaria di II grado quinquennale congiunto a Diploma di Laurea (vecchio o nuovo ordinamento) in Scienze dell'Educazione e della Formazione o Servizio Sociale o Scienze e Tecniche Psicologiche o similari

oppure

- c. Diploma di istruzione secondaria di II grado quinquennale congiunto ad attestato di superamento di un corso di formazione per qualifica di Operatore Educativo per l'Autonomia.

Nel caso di cittadini non italiani è ritenuto valido il titolo di studio conseguito all'estero equipollente ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.Lgs.165/2001 e smi.

## **ARTICOLO 13: INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DELL'OPERATORE OEPA E CLAUSOLA SOCIALE**

In considerazione della necessità di assicurare la continuità educativa, a salvaguardia degli alunni e del personale impiegato, in sede di presentazione dell'offerta l'Organismo partecipante si impegna formalmente, con apposita dichiarazione, a garantire la permanenza in servizio dei lavoratori già operanti nel medesimo servizio, salvo diversa volontà dei lavoratori interessati, mediante

assorbimento nella propria organizzazione così come previsto dai CCNL applicati salvaguardando gli scatti di anzianità nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali indicazioni dell'ANAC al riguardo.

L'Organismo è tenuto ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui sopra e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente rappresentative.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, ai fini del corretto inquadramento contrattuale dell'OEPA si richiama il Contratto di secondo livello regionale per le lavoratrici e lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo (Cooperative Sociali 2013/2015) laddove recita che: "il personale impiegato nei servizi di assistenza scolastica viene inquadrato nella posizione C1".

#### **ARTICOLO 14: COORDINATORE OEPA**

1. L'Organismo nomina al proprio interno il Coordinatore del Servizio al fine di monitorare ed organizzare, insieme alla scuola e al Municipio, le attività di assistenza con il maggior livello possibile di efficienza delle risorse impiegate e di efficacia nel raggiungimento degli obiettivi e delle finalità proprie del PEI di ciascun alunno/a. Il coordinatore predispone altresì una scheda individuale degli interventi programmati e svolti per ogni utente del servizio.
2. Possono svolgere tale incarico i soggetti in possesso di Diploma di Laurea triennale o Specialistica attinente alle materie psico/socio/pedagogiche ed una comprovata esperienza almeno triennale nella organizzazione, monitoraggio e valutazione del servizio e/o nel ruolo di coordinamento di servizi analoghi.

### **TITOLO IV**

#### **SELEZIONE DELL'ORGANISMO E MONITORAGGIO**

##### **ARTICOLO 15: SELEZIONE DELL'ORGANISMO ASSEGNATARIO DEL SERVIZIO**

Le procedure di affidamento del servizio, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, imparzialità e parità di trattamento, devono garantire standard qualitativi delle prestazioni predefiniti e corrispettivi omogenei sull'intero territorio cittadino, privilegiando la progettualità tecnica rispetto all'offerta economica.

Le procedure di selezione degli organismi sono gestite in un ambito centrale, prevedendo la suddivisione del servizio per ciascun Municipio in uno o più ambiti uniformi in rapporto al numero degli utenti e al valore complessivo del servizio, con modalità che assicurano la necessaria flessibilità delle prestazioni in relazione alle possibili variazioni delle esigenze dell'Amministrazione, delle istituzioni scolastiche, della domanda da parte degli utenti, nonché il principio della continuità didattica.

Tali modalità devono inoltre stabilire un numero massimo di ambiti di affidamento per ogni singolo Organismo su base cittadina.

Nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo, l'Amministrazione opera in coerenza con il Piano per l'inclusione formulato da ciascuna istituzione scolastica nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa ai sensi dall'art. 8 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, anche attraverso la consultazione dei soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nel processo che attiene il servizio di cui al presente Regolamento.

Inoltre, con specifico riferimento a quanto previsto dall'articolo. 16, "Monitoraggio del servizio", le prescritte attività possono costruire sistema metodologico di partecipazione teso al miglioramento del servizio da rendere all'utenza.

Al fine di garantire che le prestazioni siano eseguite da personale in possesso delle specifiche professionalità richieste o offerte contrattualmente e sia garantita per il personale impiegato l'applicazione della remunerazione prevista dal C.C.N.L. di settore, sono programmati specifici controlli sulla regolarità contributiva dell'organismo assegnatario del servizio anche mediante convenzioni con gli istituti previdenziali.

#### **ARTICOLO 16: MONITORAGGIO, CONTROLLO E SISTEMA SANZIONATORIO**

1. Il Dipartimento provvede all'istituzione di un sistema di controllo, monitoraggio e valutazione qualitativa e quantitativa della esecuzione del servizio. La valutazione del servizio avviene con il coinvolgimento delle famiglie, dei Municipi, delle istituzioni scolastiche e delle ASL.
2. Il controllo sul regolare e corretto svolgimento delle prestazioni attribuite all'OEPA è attribuito al Municipio che, in caso di inadempienze o violazioni di legge, provvede ad irrogare le sanzioni previste nel contratto.
3. In considerazione della particolare rilevanza del servizio, che è orientato a sviluppare livelli qualitativi crescenti nell'erogazione dello stesso, il sistema sanzionatorio previsto nel contratto dovrà essere ispirato a criteri di proporzionalità e progressività in relazione alle inadempienze e/o difformità della prestazione resa rispetto al capitolato e al disagio procurato all'alunno/a.
4. Il sistema di cui al punto 1. dovrà consentire il rilevamento dei dati attraverso gli strumenti previsti dalla metodologia utilizzata, uniforme su tutto il territorio cittadino.
5. I dati raccolti vengono pubblicati e resi disponibili, anche su base storica, sul sito di Roma Capitale entro la fine del mese di marzo di ogni anno.
6. Tali dati saranno tenuti in appropriata considerazione in sede di predisposizione degli atti relativi alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, di cui al precedente art. 15, al fine di migliorare il servizio stesso.
7. Il Dipartimento, di concerto con gli altri attori del servizio, individua e realizza le iniziative necessarie per garantire l'efficacia e la qualità del servizio, attraverso l'istituzione di un Osservatorio.

#### **ARTICOLO 17: DIVIETI**

1. È fatto divieto all'OEPA di introdurre nel contesto di lavoro persone estranee al servizio e prendere iniziative riguardanti il rapporto con la famiglia e la gestione del soggetto, senza preventivo accordo con l'ufficio municipale competente o con la scuola.
2. È fatto divieto ai familiari e alla scuola di richiedere prestazioni che non rientrano nel PEI. In tal caso si provvederà alla sospensione del servizio erogato.
3. È fatto divieto alla scuola di utilizzare l'OEPA per svolgere interventi non previsti dalle specifiche contrattuali come ad esempio per funzioni didattiche, non proprie della professione, o con studenti non aventi diritto al servizio, salvo se finalizzate all'attuazione del PEI per l'inclusione e per l'autonomizzazione dell'alunno con disabilità.
4. È fatto divieto alla famiglia, alla scuola e all'OEPA, di modificare lo schema orario concordato senza la preventiva informazione al Coordinatore OEPA dell'Organismo.

**ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE**

1. Per quanto previsto all'art. 15, gli affidamenti del servizio avvenuti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono da ritenersi validi fino a scadenza contrattuale.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2019 il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale. Il Profilo di funzionamento è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare, disciplinata dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. del 13 aprile 2017 n. 66 secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF). Viene demandato ad apposito protocollo interistituzionale, da finalizzarsi a cura del Dipartimento con gli enti competenti, la predisposizione dello schema di certificazione dell'ufficio TSMREE dell'ASL di cui all'art. 2, punto 2, e all'art. 8 del presente regolamento, da effettuarsi secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) e da utilizzarsi fino all'1 gennaio 2019.
3. Il modello della scheda per l'assegnazione oraria agli alunni, di cui all'art. 9 del presente Regolamento, da utilizzarsi in tutti i Municipi - correlata alla certificazione ovvero al Profilo di funzionamento - viene predisposta dal Dipartimento di concerto con gli uffici ed enti competenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Le disposizioni di cui all'art. 11 e 12 si abrogano o integrano successivamente alla "definizione dei profili professionali" e di "specifici percorsi formativi" come disposto all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. del 13 aprile 2017, n. 66.
5. Per il personale già impegnato nel servizio alla data di efficacia del presente Regolamento, e fino ad esaurimento, si prescinde dal possesso del titolo di cui al comma 7 dell'art.12 in caso di una comprovata esperienza della durata di almeno 3 anni di servizio, anche non continuativo, nel medesimo ruolo presso Organismi pubblici o privati, con l'obbligo di superamento di un corso di formazione per qualifica di Operatore Educativo per l'Autonomia entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti, anche successive, in materia.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l'assistenza dei Segretari dichiara che la proposta risulta approvata con 25 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Bordoni, De Priamo e Ghera.

Hanno votato a favore i Consiglieri Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Grancio, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mariani, Montella, Pacetti, Seccia, Sturni, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 80.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE  
M. DE VITO

IL SEGRETARIO GENERALE  
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
M. TURCHI

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 1° dicembre 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 15 dicembre 2017.

Lì, 30 novembre 2017

SECRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
IL DIRETTORE  
F.to M. D'Amanzo

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, l'11 dicembre 2017.

Lì, 11 dicembre 2017

SECRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
IL DIRETTORE  
F.to M. D'Amanzo